

REGIONE ABRUZZO



***“I Presidenti della Regione Abruzzo
dal 1970 ad oggi”***



“I Presidenti della Regione Abruzzo dal 1970 ad oggi”

Premessa

1.	Cenni storici sulla nascita delle Regioni	1
2.	I Presidenti della Regione Abruzzo (1970 – 2024).....	4
3.	Risultati delle elezioni regionali.....	25
4.	Affluenza alle votazioni.....	43
5.	Raccolta normativa.....	45
6.	Bibliografia e Webgrafia.....	169



Premessa

La storia istituzionale della Regione Abruzzo rappresenta un osservatorio privilegiato per analizzare l’evoluzione del regionalismo italiano in un territorio caratterizzato da una forte eterogeneità geografica e culturale. In questo contesto, la figura del Presidente della Regione assume un ruolo centrale, non solo come vertice dell’esecutivo regionale, ma anche come interprete di istanze politiche, economiche e sociali.

A partire dall’istituzione delle Regioni a statuto ordinario nel 1970, la Presidenza della Regione Abruzzo ha conosciuto profonde trasformazioni, sia sul piano delle competenze sia su quello della legittimazione politica. Dalla fase iniziale, segnata da equilibri consiliari e da una forte influenza dei partiti nazionali fino all’introduzione dell’elezione diretta del Presidente alla fine degli anni Novanta, il ruolo presidenziale si è progressivamente rafforzato, incidendo in maniera significativa sui processi decisionali e sulle politiche pubbliche regionali.

La presente ricerca storiografica intende fornire una fotografia degli ultimi 50 anni ripercorrendo il cambiamento sociale ed istituzionale che la Regione Abruzzo si è trovata ad affrontare e che ha visto come protagonisti i Presidenti che si sono avvicendati in un lungo periodo di grandi trasformazioni. L’obiettivo non è soltanto delineare una successione di figure e di governi ma comprendere in che modo la Presidenza della Regione Abruzzo abbia contribuito alla costruzione dell’identità politica regionale e allo sviluppo delle sue istituzioni, offrendo così un contributo alla più ampia riflessione sulla storia delle autonomie territoriali in Italia.

Dal punto di vista metodologico, la ricerca adotta un approccio storiografico di tipo storico-istituzionale, integrato da strumenti di analisi della storia politica e della scienza politica. Attraverso l’uso di fonti istituzionali, documentazione archivistica, servizi video dell’epoca accessibili grazie alla preziosa collaborazione con RAI Abruzzo e contributi della storiografia contemporanea, lo studio mira a ricostruire una visione imparziale e mai critica dell’evoluzione della leadership regionale abruzzese.

Sono stati riportati i risultati di tutte le competizioni elettorali con un breve approfondimento sull’affluenza al voto da parte degli elettori abruzzesi. Al fine di consentire una lettura appropriata dei dati, è stato doveroso fornire un breve resoconto sul sistema elettorale delle prime elezioni fino al cambiamento, nel 1999, con l’introduzione dell’elezione diretta dei Presidenti di Regione.

La ricerca si conclude con la raccolta normativa di Leggi e Statuti che hanno rappresentato l’architettura giuridica per la formazione e la crescita dell’ente regionale.

L’obiettivo della ricerca è quello di ricostruire l’evoluzione del ruolo del Presidente della Regione Abruzzo tenendo conto sia della dimensione individuale della leadership sia dei vincoli strutturali imposti dal quadro normativo, economico e politico. In tal modo, lo studio intende contribuire non solo alla conoscenza della storia regionale abruzzese, ma anche al dibattito più ampio sulla natura e sulle trasformazioni delle autonomie territoriali nel sistema italiano.



Cenni storici sulla nascita delle Regioni

L'assetto regionale italiano è il risultato di un lungo processo storico e politico che, pur avendo radici nella Costituzione del 1948, giunge a compimento soltanto nel 1970 con l'effettiva operatività delle Regioni a statuto ordinario. La storia del regionalismo italiano si articola in tre fasi principali: la fase costituente (1946–1948), la fase di attuazione delle Regioni speciali (1946–1963) e la fase di attuazione delle Regioni ordinarie (1970), seguite dalla grande riforma costituzionale del 2001.

La scelta regionalista dell'Assemblea Costituente (1946–1947)

Con la fine del fascismo e il ritorno alla democrazia, l'Assemblea Costituente si trovò a progettare una nuova forma di Stato che evitasse l'accenramento amministrativo tipico del regime precedente. La scelta cadde su un regionalismo temperato, considerato un compromesso tra l'esigenza di rafforzare le autonomie locali, il timore di frammentare l'unità nazionale, la volontà di riconoscere specificità culturali, linguistiche e territoriali.

Il regionalismo venne quindi inserito direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (1º gennaio 1948), in particolare:

- Art. 114 – La Repubblica si riparte in Comuni, Province e Regioni.
- Artt. 115–133 – Ordinamento delle Regioni, statuti, funzioni legislative e amministrative.
- Titolo V (Parte II) – “Le Regioni, le Province, i Comuni”, che disciplina l'intero sistema delle autonomie.

Nonostante ciò, le Regioni ordinarie non sarebbero state attuate per oltre vent'anni.

Le Regioni a statuto speciale (1946–1963)

Le prime Regioni ad essere istituite e rese operative furono le Regioni a statuto speciale, con ampie competenze e autonomie finanziarie. Esse furono create tra il 1946 e il 1963 in risposta a esigenze politiche, linguistiche e geopolitiche.

Sicilia: R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, poi recepito con la L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2. Conseguenza delle forti spinte autonomiste e della necessità di garantire stabilità nell'immediato dopoguerra.

Sardegna: L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 - Autonomia motivata da fattori sociali, economici e insulari.

Valle d'Aosta: L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 - Motivata dalla tutela della minoranza francofona.

Trentino-Alto Adige/Südtirol: L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Collegata al rispetto dell'Accordo De Gasperi–Gruber e alla tutela delle popolazioni germanofone.

Friuli Venezia Giulia: L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - Autonomia giustificata dalla posizione strategica al confine con la Jugoslavia e dalle complessità etniche locali.



Le Regioni ordinarie: dalla previsione costituzionale alla realtà (1948–1970)

La Costituzione istituisce 20 Regioni, di cui 15 a statuto ordinario.

I principali articoli costituzionali sul regionalismo:

- Art. 114: riconoscimento delle Regioni come enti autonomi.
- Art. 117 (versione 1948): elenco delle materie di competenza regionale.
- Art. 118–119: autonomie amministrative e finanziarie.
- Art. 121–123: organi regionali (Consiglio, Giunta, Presidente) e statuti.
- Art. 131–133: elenco delle Regioni e norme transitorie.

Nonostante fossero previste fin dal 1948, le Regioni a statuto ordinario non vennero attuate per decenni. Le cause principali del ritardo furono la resistenza di alcune forze politiche e amministrative, la difficoltà nel trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, l'assenza di adeguate norme finanziarie e organizzative.

Il blocco fu superato solo alla fine degli anni Sessanta, con l'approvazione della legge che rese possibile il funzionamento delle Regioni ordinarie, la Legge 16 maggio 1970, n. 281 «*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*» che fornisce alle Regioni ordinarie risorse finanziarie e strumenti operativi. Essa definiva i mezzi finanziari delle Regioni, i trasferimenti statali ed i principi per l'autonomia economico-amministrativa.

Grazie alla legge 281/1970 si svolsero le prime elezioni regionali, il 7 e 8 giugno 1970.

Con l'insediamento dei Consigli e delle Giunte, le Regioni ordinarie iniziano realmente a operare. Questa data viene unanimemente considerata come la vera nascita delle Regioni italiane.

L'evoluzione degli anni Settanta e Ottanta

Il passaggio di competenze alle Regioni proseguì negli anni successivi, soprattutto con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni (sanità, urbanistica, istruzione professionale, trasporti, assistenza) ed ulteriori norme sulla programmazione economica e sul bilancio regionale.

Questa fase consolidò il ruolo delle Regioni come centri di potere politico e amministrativo.

Gli anni '90: verso un nuovo regionalismo

La crisi dei partiti tradizionali e l'emergere della Lega Nord portano a un forte dibattito sul federalismo.

Alcune riforme incidono sul ruolo delle Regioni:

- Legge 59/1997 (Riforma Bassanini): avvia un ampio decentramento amministrativo.
- D.Lgs. 112/1998: trasferisce ulteriori funzioni a Regioni ed enti locali.
- Riforma sanitaria del 1992–1999: la sanità viene affidata in maniera più marcata alle Regioni.

Il regionalismo entra così in una fase di espansione.



La riforma costituzionale del Titolo V (L. Cost. 3/2001)

La tappa più importante dopo il 1970 è la grande riforma costituzionale del 2001, con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 – *Riforma del Titolo V*.

Le principali innovazioni sono:


- nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 117);
- maggiore autonomia finanziaria (art. 119);
- introduzione esplicita del principio di sussidiarietà (art. 118);
- ridefinizione del ruolo degli enti territoriali come “costitutivi della Repubblica” (art. 114).

La riforma apre una fase di rafforzamento delle autonomie.



I Presidenti della Regione Abruzzo (1970 – 2024)

Presidente	Mandato	Legislatura
Ugo Crescenzi	3 settembre 1970 – 23 marzo 1972	
Giustino De Cecco	23 marzo 1972 – 16 luglio 1973	I
Ugo Crescenzi	16 luglio 1973 – 31 maggio 1974	
Giustino De Cecco	31 maggio 1974 – 16 giugno 1975	
	17 giugno 1975 – 8 ottobre 1975	
Felice Spadaccini	8 ottobre 1975 – 1 marzo 1977	II
Romeo Ricciuti	1 marzo 1977 – 9 giugno 1980	
	9 giugno 1980 – 30 novembre 1981	
Anna Nenna D'Antonio	30 novembre 1981 – 13 maggio 1983	IV
Felice Spadaccini	13 maggio 1983 – 1 ottobre 1985	
Emilio Mattucci	1 ottobre 1985 – 1 agosto 1990	
Rocco Salini	1 agosto 1990 – 13 ottobre 1992	V
Vincenzo Del Colle	13 ottobre 1992 – 23 aprile 1995	
<i>Presidenti con elezione diretta</i>		
Presidente	Mandato	Legislatura
Antonio Falconio	23 aprile 1995 – 16 aprile 2000	VI
Giovanni Pace	16 aprile 2000 – 22 aprile 2005	VII
Ottaviano Del Turco	22 aprile 2005 – 17 luglio 2008	
Enrico Paolini	17 luglio 2008 – 3 gennaio 2009	VIII
Vicepresidente f.f.		
Giovanni Chiodi	3 gennaio 2009 – 13 giugno 2014	IX
Luciano D'Alfonso	13 giugno 2014 – 10 agosto 2018	
Giovanni Lolli	10 agosto 2018 – 23 febbraio 2019	X
Vicepresidente f.f.		
Marco Marsilio	23 febbraio 2019 – 10 aprile 2024	XI
Marco Marsilio	10 aprile 2024 ad oggi	XII



Ugo Crescenzi

Ugo Crescenzi nasce il 25 aprile 1930 a San Benedetto del Tronto (AP) e muore il 9 gennaio 2017 a Pescara.

Con l'avvio effettivo delle Regioni a statuto ordinario nel 1970, anche l'Abruzzo elegge il proprio Consiglio regionale. In questo contesto Ugo Crescenzi viene eletto **primo Presidente della Giunta regionale** il 3 settembre 1970. Il suo compito non è solo governare, ma contribuire a costruire concretamente la nuova istituzione regionale: organizzare gli uffici, definire gli assessorati, impostare i rapporti con lo Stato centrale e con gli enti locali.

Crescenzi rimane in carica in due distinti mandati: dal 3 settembre 1970 al 23 marzo 1972 e, nuovamente, dal 16 luglio 1973 al 31 maggio 1974.

Si tratta di anni di sperimentazione istituzionale in cui la Regione Abruzzo cerca di trovare un proprio equilibrio politico e amministrativo.

Parallelamente al ruolo di presidente regionale e, successivamente, di deputato, Crescenzi viene ricordato come uno degli artefici dello sviluppo infrastrutturale di Pescara.

A lui vengono accreditate iniziative e un forte impegno per la modernizzazione e il rilancio dell'aeroporto d'Abruzzo, inteso anche come “scalo adriatico di Roma”;



il rinnovamento della stazione ferroviaria e la riqualificazione delle aree circostanti; il potenziamento della viabilità regionale e degli assi autostradali; gli interventi di ammodernamento del porto e della marina di Pescara.

La figura di Crescenzi viene ricordata anche per l'attenzione all'occupazione giovanile e al mondo del volontariato. Tra le iniziative a lui attribuite vi è un disegno di legge volto a escludere l'applicazione dell'IVA sulle somme erogate dagli enti pubblici alle cooperative di lavoro costituite prevalentemente da giovani, nel tentativo di favorire forme nuove di inserimento nel mercato del lavoro.

A Pescara è inoltre tra i promotori della sezione locale dell'AIL (Associazione italiana contro le leucemie), segno di un impegno che va oltre la dimensione strettamente partitica e si estende al campo sociale e sanitario.



Giustino De Cecco

Nasce a Fara San Martino Fara il 27 gennaio 1911 e muore a Pescara il 9 febbraio 1976 dalla famiglia di pastai De Cecco.

Fu sindaco del proprio comune di nascita, successivamente fu eletto Consigliere regionale nelle prime elezioni regionali abruzzesi del 1970 e fu presidente del Consiglio subito dopo l'insediamento dell'assemblea, ma solo per qualche giorno. Fu, poi, eletto presidente dell'Abruzzo per due mandati, da marzo 1972 a luglio 1973 e da maggio 1974 a ottobre 1975. Fu inoltre presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara ed in tale veste, si prodigò per far ottenere al vino Trebbiano d'Abruzzo il riconoscimento DOC nel 1972.

De Cecco aveva un'idea di valorizzazione delle risorse abruzzesi (agricoltura, viticoltura) per rafforzare l'identità regionale e allo stesso tempo creare ricchezza. E' stato una figura di transizione nelle prime legislature regionali dell'Abruzzo: la regione era "giovane" (istituita nel 1970) e doveva costruire le proprie strutture operative, amministrative e legislative.



Felice Spadaccini

Nato nel 1921 a Gissi (provincia di Chieti) e morto il 9 dicembre 2005, presso la clinica Villa Pini di Chieti, all'età di 84 anni.

Felice Spadaccini enne eletto come consigliere regionale nella Regione Abruzzo e ne fu Presidente della Giunta da ottobre 1975 a marzo 1977.

Tornò a guidare la Giunta regionale dal 13 maggio 1983 fino al 1 ottobre 1985.

Spadaccini si era formato “alla scuola di Remo Gaspari” importante politico DC abruzzese. Prima di diventare presidente regionale, Spadaccini fu nominato Commissario Straordinario al Consorzio di Bonifica in Sinistra Trigno e del Sinello (Vasto). Questo ruolo lo portò ad un coinvolgimento concreto con la politica locale, specialmente con temi economici, agrari e infrastrutturali, tipici dell’Abruzzo dell’epoca.



Romeo Ricciuti

Romeo Ricciuti nasce il 5 ottobre 1930 a Giuliano Teatino (Chieti) e muore il 25 settembre 2024 a L'Aquila.

Nel 1970 fu eletto al Consiglio Regionale d'Abruzzo per la provincia dell'Aquila. Venne confermato consigliere anche nelle elezioni regionali del 1975 e del 1980. Dal 1 marzo 1977 al 30 novembre 1981 è stato Presidente della Regione Abruzzo.

Alle elezioni politiche del 1983 fu eletto deputato alla Camera, e mantenne il seggio anche nel 1987 e nel 1992. Durante i suoi mandati parlamentari ha fatto parte di diverse commissioni: nella IX legislatura della Commissione Lavoro e Previdenza, nella X legislatura della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici e nella XI della Commissione Difesa, oltre alla Commissione d'inchiesta su mafia e criminalità.

Ha rivestito il ruolo di Sottosegretario di Stato all'Industria, Commercio e Artigianato nel governo Goria (1987–1988) e di Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura e Foreste nei governi Andreotti VI e VII (1989-1992). Fu anche sindaco dell'Aquila per un breve periodo nel 1985.



Durante il suo mandato da presidente regionale, si impegnò per opere infrastrutturali e per lo sviluppo dell'Abruzzo.

Ricciuti puntò su strade e autostrade per collegare le zone interne e facilitare lo sviluppo economico. Avviò progetti significativi come: potenziamento della A24 Roma-L'Aquila-Teramo; interventi sulle strade provinciali per collegare borghi e centri industriali per ridurre l'isolamento dei centri montani e facilitare la logistica per le imprese. Durante il suo mandato fu rafforzato il ruolo dell'INFN Gran Sasso, polo di rilevanza nazionale e internazionale. Questo progetto creò occupazione qualificata; diede visibilità scientifica all'Abruzzo; stimolò indirettamente l'economia locale (fornitori, servizi, turismo scientifico).

Essendo Ricciuti legato al mondo agricolo (esperienza nella Coldiretti), puntò su: modernizzazione della meccanizzazione agricola; incentivi per cooperative agricole; miglioramento dei sistemi di irrigazione nella Marsica e in altre aree rurali ottenendo l'aumento della produttività agricola e maggiore integrazione dei mercati locali.

Ricciuti promosse la localizzazione di stabilimenti industriali sul territorio, ad esempio Italtel (centrale telefonica e telecomunicazioni) ed altre piccole e medie imprese nel settore manifatturiero avendo l'obiettivo di creare occupazione stabile, soprattutto nelle province più deppresse.

Avviò alcune riforme regionali per ospedali e sanità pubblica, puntando su: ampliamento dei servizi ospedalieri provinciali; creazione di poli sanitari nelle città capoluogo.

E' stato presidente onorario del CESIM (Centro Studi Italiani nel Mondo), che ha forti legami con la regione Abruzzo.



Anna Nenna D'Antonio

Anna Nenna D'Antonio nasce il 2 agosto 1927 a San Vito Chietino (Chieti). Ha iniziato la sua esperienza politica come assessore nel Comune di San Vito (suo paese). È poi diventata consigliere provinciale e ha ricoperto incarichi regionali come assessore all'industria e all'artigianato, e alla sanità.

Nel 1981 è diventata presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo ed è stata la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire il ruolo di presidente di una regione ed è rimasta in carica fino al 1983.

Dopo l'esperienza regionale, è stata eletta deputata alla Camera nel 1983, e poi rieletta nel 1987 e nel 1992. Durante le sue legislature, ha fatto parte di varie commissioni, nella IX legislatura, della Commissione Interni e di quella per le questioni regionali; nella X, della Commissione Giustizia, degli Affari Sociali e della Commissione parlamentare d'inchiesta sui giovani.

Essere la prima donna presidente di una Regione italiana (Abruzzo, 1981-1983) fu già di per sé un gesto pionieristico, perché in quegli anni la politica italiana era fortemente dominata dagli uomini. Anna Nenna D'Antonio sottolineava spesso l'importanza di far entrare più donne in politica, non solo come simbolo, ma come agenti di cambiamento concreto nelle istituzioni.

Molto del suo lavoro parlamentare e regionale verteva su temi sociali: sanità, assistenza, educazione, diritti dei più deboli.



Emilio Mattucci

Emilio Mattucci nasce ad Atri (Teramo) il 20 marzo 1920 e lì muore il 12 agosto 2000. La sua attività si inserisce nella fase di consolidamento istituzionale delle Regioni italiane negli anni '70 e '80. Mattucci rimane una delle figure più rilevanti del primo regionalismo abruzzese.

Nel 1951 fu eletto consigliere comunale di Atri come consigliere di minoranza. Nello stesso anno fu nominato dal Prefetto commissario dell'ospedale “S. Liberatore” di Atri.

Nel 1956 divenne sindaco di Atri e fu rieletto nel 1960.

Nel 1965 fu eletto Presidente della Provincia di Teramo.

Nel 1970 fu eletto primo Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo. Durante la sua presidenza furono presenti tensioni sociali: si riferisce che la lettura dello statuto suscitò proteste. Nel 1975 fu riconfermato in Regione e nominato assessore ai Trasporti (riformando i trasporti pubblici regionali) e poi come assessore all'Urbanistica. Nel 1980 fu eletto ancora e assunse il ruolo di assessore all'Agricoltura per l'intero mandato.

Nel 1985 fu eletto Presidente della Giunta Regionale Abruzzese, guidando la giunta per tutto il mandato.

Considerato il “padre dello Statuto regionale” dell'Abruzzo, contribuì in modo determinante alla sua stesura e approvazione. Durante i suoi mandati lavorò allo sviluppo delle infrastrutture e alle politiche per le aree interne, ai trasporti e all'agricoltura.

Nel 1991 divenne presidente del Mediocredito Abruzzese (istituto finanziario), incarico che mantenne per tre mandati, fino al 1998.



Rocco Salini

Rocco Salini nasce il 24 febbraio 1931 a Cellino Attanasio (Teramo) e muore il 2 dicembre 2016 a Chieti.

E' stato consigliere comunale e provinciale, oltre che presidente della Provincia di Teramo. Ha ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo dal 1° agosto 1990 al 13 ottobre 1992.. Durante il suo mandato regionale lavorò allo sviluppo amministrativo dell'Abruzzo. La sua presidenza fu però segnata dall'inchiesta del 1992 sui fondi comunitari, che portò allo scioglimento della Giunta.

Successivamente è stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2006.

Nel 2001 è stato nominato sottosegretario alla Sanità, anche se per un periodo piuttosto breve (qualche mese). Nella sua attività in Senato, fu membro di varie commissioni: Igiene e sanità, infanzia e minori, oltre a presiedere la commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito.



Vincenzo Del Colle

Vincenzo Del Colle nasce il 16 aprile 1938 a Roma.

E' stato Sindaco di Civitella Casanova dal 1970 al 1985 e Vice Presidente della Comunità Montana Vestina (1975-1980).

Del Colle è stato consigliere regionale dell'Abruzzo per più legislature, dal 6 maggio 1990 al 24 ottobre 1992 è stato Presidente del Consiglio Regionale.

Fu consigliere regionale e divenne Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo dal 24 ottobre 1992 all'8 giugno 1995.

Il suo mandato fu tra gli ultimi in cui il Presidente della Regione veniva eletto dal Consiglio regionale. La sua attività si svolse in un periodo di profonda trasformazione del sistema politico italiano degli anni '90.

Nel 1995 venne eletto nuovamente e assunse la carica di assessore regionale alla Sanità nella giunta guidata da Antonio Falconio.

Ha fatto parte anche di consigli comunali: è stato consigliere comunale a Pescara dal 1998 al 2003 e a Civitella Casanova dal 2006 al 2011.

Guidò la Regione Abruzzo in una fase complessa, garantendo continuità istituzionale e contribuendo alla stabilizzazione dell'ente regionale. Svolse un ruolo rilevante nella gestione amministrativa in un momento di transizione politica.



Antonio Falconio


Antonio Falconio nasce nel 1938 a Navelli (L'Aquila) e muore il 22 dicembre 2021 all'età di 83 anni.

Fu vicesindaco dell'Aquila, consigliere comunale e consigliere regionale. Deputato della Repubblica nella VIII legislatura (1979–1983). **Il 23 aprile 1995 venne eletto Presidente della Regione Abruzzo, il primo scelto tramite suffragio diretto.** Rimase in carica fino al 9 maggio 2000. La sua elezione segnò l'inizio della fase moderna del regionalismo abruzzese, con il Presidente scelto direttamente dai cittadini. Durante il suo mandato cercò di dare stabilità istituzionale e una maggiore visibilità politica alla Regione Abruzzo.

Eletto deputato alla Camera dei Deputati (VIII legislatura) il 15 giugno 1979, per la circoscrizione L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo, durante il mandato, ebbe tra i suoi incarichi la comunicazione e le questioni editoriali per il suo gruppo politico.

Importante fu il suo ruolo nella negoziazione di risorse europee per l'Abruzzo, soprattutto per uscire dall' "Obiettivo 1" (aree economicamente svantaggiate). Il "phasing-out", ottenuto da Falconio, garantì finanziamenti transitori per evitare una crisi di investimenti (fondamentali per infrastrutture, agricoltura, turismo, formazione) e consolidò l'idea di un Abruzzo in crescita.

Il governo Falconio, inoltre, ha avuto un impatto soprattutto sull'identità ambientale e culturale dell'Abruzzo fondando il modello della "Regione dei Parchi" e investendo nelle politiche culturali. Inoltre, investì molto sulla cultura come leva identitaria e di coesione sociale attraverso nuove leggi su cultura, teatro, cinema, biblioteche, beni culturali e l'avvio di circuiti culturali e iniziative che negli anni successivi avrebbero favorito festival, produzioni e attività associative.



Giovanni Pace

Giovanni Pace nasce il 18 novembre 1933 a Chieti e muore il 19 maggio 2018 nella stessa città.

Tra il 1960 e il 1975 fu consigliere comunale di Chieti. Nel 1994 venne eletto alla Camera dei Deputati con il Movimento Sociale Italiano (MSI), e nel 1996 fu rieletto con Alleanza Nazionale (AN). Alla Camera ricoprì vari incarichi: vicepresidente della VI Commissione permanente Finanze; segretario nella stessa commissione; presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti. Fu anche membro della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e della commissione consultiva sulla riforma fiscale.

Negli anni '90 (1990-1993) fu revisore contabile per il Comune di Chieti, carica che lo porta ad avere un ruolo nei controlli finanziari.

Il 18 maggio 2000 venne eletto Presidente della Regione Abruzzo, incarico ricoperto fino al 22 aprile 2005.

Nel 2003 la Regione Abruzzo sotto Pace registrò un aumento molto forte della raccolta tributaria questo aumento delle entrate permise di non aumentare le tasse pur avviando politiche di sviluppo.



Secondo il rapporto regionale di fine legislatura, il quinquennio 2000-2005 fu un momento di transizione anche istituzionale, dato che coincise con il cambiamento del Titolo V della Costituzione, che ampliava l'autonomia delle regioni. La Giunta, tramite atti di bilancio e variazioni, destinò risorse anche per comuni piccoli.

Una delle sue politiche più rilevanti è stata la ristrutturazione del sistema sanitario regionale e la promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani.

Inoltre, sotto la sua legislatura, fu istituito l'Osservatorio regionale sui tempi delle città (“tempi delle città”), per meglio coordinare l'amministrazione dei tempi urbani (orari, mobilità, vita cittadina).



Ottaviano Del Turco

Ottaviano Del Turco nasce il 7 novembre 1944 a Collelongo (L'Aquila) e muore il 22 agosto 2024.

Fu dirigente della CGIL, poi segretario nazionale del Partito Socialista Italiano (1993–1994). È stato deputato e senatore della Repubblica in più legislature. Dal 26 aprile 2000 all'11 giugno 2001 ricoprì il ruolo di Ministro delle Finanze nel governo Amato II. Il 3–4 aprile 2005 fu eletto Presidente della Regione Abruzzo rimanendo in carica fino al 13 luglio 2008.

Come presidente regionale promosse riforme amministrative e tentativi di razionalizzazione del sistema sanitario abruzzese. Fu figura di rilievo nazionale, avendo ricoperto ruoli di primo piano nella politica italiana degli anni '80 e '90.



Enrico Paolini

Enrico Paolini è nato a L'Aquila il 22 febbraio 1957.

E stato vicepresidente della Regione Abruzzo e facente funzione di Presidente dal 17 luglio 2008 al 3 gennaio 2009, a seguito delle dimissioni di Ottaviano Del Turco. Ricoprì inoltre il ruolo di Assessore regionale al Turismo e Grandi Eventi.

Nella Giunta guidata da Ottaviano Del Turco ha rivestito l'incarico di Assessore regionale al Turismo e Vicepresidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo (con deleghe al Turismo, Grandi eventi, promozione sportiva e rapporti con il sistema universitario), in quell'esperienza Paolini è stato una figura di riferimento per la promozione turistica regionale.

E' stato, inoltre, Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.A.G.A. S.p.A. (Società Abruzzese Gestione Aeroporti, gestore dell'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara, sotto la sua presidenza ha posto l'accento su rilancio dei collegamenti, ampliamento dei servizi aeroportuali e crescita del traffico passeggeri.



Giovanni Chiodi

Giovanni Chiodi è nato il 25 aprile 1961 a Teramo (Abruzzo).

Nel 2004 Chiodi viene eletto sindaco di Teramo e rimane in carica fino al 14 dicembre 2008, quando si dimette per presentarsi alle elezioni regionali. Assume ufficialmente la carica di Presidente della Giunta Regionale il 3 gennaio 2009, il suo mandato si conclude il 10 giugno 2014.

Durante il suo mandato, si impegna su vari fronti: riduzione degli sprechi, trasparenza amministrativa, riforme regionali e piano energetico. Ricopre anche il ruolo di Commissario delegato per la ricostruzione dopo il terremoto dell'Aquila (6 aprile 2009), un incarico molto delicato e strategico per la regione.

Ha un'attenzione per le politiche energetiche e promuove l'istruzione e la ricerca partecipando all'avvio del Gran Sasso Science Institute all'Aquila, come misura per rafforzare il polo scientifico dopo il sisma.

A seguito del terremoto del 2009, Chiodi fu nominato commissario delegato per la ricostruzione; emise numerosi decreti commissariali per la rimozione delle macerie, la ricostruzione di edifici pubblici e scuole, e la definizione di uffici territoriali per la ricostruzione. Sostenne la trasparenza dei fondi di ricostruzione e la definizione di piani d'intesa con i sindaci per il rilancio dei centri storici.

Forte la collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per promuovere la ricerca e lo sviluppo nelle zone colpite, legando ricostruzione e innovazione scientifica.



Luciano D'Alfonso

Luciano D'Alfonso nasce il 13 dicembre 1965 a Lettomanoppello (Pescara).

Durante il suo mandato regionale ha promosso politiche per infrastrutture, innovazione amministrativa, rilancio economico e cooperazione internazionale tramite organismi euroregionali.

Nel 1995 viene eletto Presidente della Provincia di Pescara, nel 2003 diventa Sindaco di Pescara, carica che mantiene fino al 5 gennaio 2009.

Il 10 giugno 2014 viene eletto Presidente della Regione Abruzzo, rimane in carica fino al 10 agosto 2018, quando si dimette dopo essere eletto in Parlamento.

Durante il suo mandato regionale promuove progetti di ripresa economica, infrastrutturale e istituzionale per l'Abruzzo.

La sua visione si concentra sulla coesione territoriale, cioè ridurre il divario tra aree costiere, urbane e interne/montane: propone un documento programmatico chiamato “Regione Ovunque”, con l’idea di rendere la regione più connessa tra aree interne e costiere e rafforzare la partecipazione istituzionale ed un modello di “Regione partecipata”, con più poteri alle comunità locali e strumenti di democrazia diretta (firma, referendum su temi regionali).

Lancia la strategia “Borghi e Turismo Culturale” tesa alla promozione dei borghi storici, patrimonio culturale e percorsi turistici montani.

Sostiene la creazione delle Zone Economiche Speciali (ZES) per attrarre investimenti industriali e logistici e l’incentivazione a PMI e start-up, con strumenti di credito e fondi regionali integrati a risorse europee.



Giovanni Lolli

Nato a L'Aquila il 3 giugno 1950 fin da giovane è stato molto attivo nell'associazionismo, nel volontariato e nei movimenti ambientalisti.

Il 10 agosto 2018, a seguito delle dimissioni di D'Alfonso, assume la carica di Presidente della Regione Abruzzo, ruolo che mantiene fino al 23 febbraio 2019.

Si è occupato di vertenze industriali partecipando a numerosi tavoli di crisi aziendali.

Sul fronte del turismo, ha promosso progetti per la valorizzazione dei borghi abruzzesi, dialogando con i sindaci di molti comuni per inserirli in reti turistiche nazionali.

Ha espresso posizioni su temi ambientali e politici nei rapporti con i movimenti civici, sottolineando l'importanza del dialogo tra partiti tradizionali e realtà civiche.

Il suo ruolo da Vicepresidente con deleghe strategiche (ricostruzione, industria, turismo) gli ha dato una grande visibilità nelle politiche infrastrutturali e di sviluppo. Ha contribuito a dare una continuità istituzionale nella Giunta regionale e nelle vertenze economiche, mostrando una forte capacità di mediazione nelle crisi aziendali.

Lolli ha promosso la creazione di un Osservatorio regionale per le politiche del credito (2018), con l'obiettivo di coordinare banche, imprese e istituzioni per migliorare l'accesso al credito, soprattutto per le PMI.

Ha partecipato all'istituzione di una ZES (Zona Economica Speciale) in Abruzzo, incontrando amministratori locali per definire aree strategiche per investimenti industriali e imprese. L'idea è di creare zone in cui le imprese possono beneficiare di procedure più snelle, agevolazioni fiscali e incentivi per investimenti produttivi, anche grazie al potenziale logistico di porti e retroporti.



Marco Marsilio

Marco Marsilio è nato il 17 febbraio 1968 a Roma.

Ha ricoperto cariche nell'amministrazione capitolina. È stato consigliere nella I Circoscrizione di Roma (1993-1997) e poi consigliere comunale a Roma per tre mandati (dal 1997 al 2008). Nel 2008 è eletto alla Camera dei Deputati.

Nel 2018 viene eletto Senatore, tuttavia, si dimette dal Senato nel marzo 2019 per assumere la carica di presidente della Regione Abruzzo

È eletto Presidente della Regione Abruzzo per la prima volta il 10 febbraio 2019.

Nel 2020 viene eletto vicepresidente del gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei) al Comitato Europeo delle Regioni. Il 29 giugno 2022 diventa presidente del Gruppo ECR al Comitato Europeo delle Regioni.

Si ricandida alle elezioni regionali del 2024 e viene riconfermato alla presidenza diventando il primo presidente della Regione Abruzzo ad ottenere un secondo mandato consecutivo dopo l'introduzione dell'elezione diretta.

Marsilio mantiene direttamente le deleghe alla ricostruzione, protezione civile, programmazione nazionale/comunitaria/europea, oltre ad altri ambiti strategici come urbanistica, energia, rifiuti e turismo. È stato nominato Commissario per la ricostruzione in alcuni comuni abruzzesi colpiti da dissesto idrogeologico (es. Chieti, Bucchianico). Questo porta ad un'accelerazione potenziale nell'uso dei fondi per la messa in sicurezza dei territori.



Ha definito l'Abruzzo “modello di riferimento” nella sostenibilità ambientale ed energetica, puntando su una transizione che sia al contempo “verde” e competitiva per l'industria. Su scala europea, l'Abruzzo con Marsilio ha promosso una mozione (all'Automotive Regions Alliance) per ottenere flessibilità nella regolamentazione UE sulle emissioni, a favore delle regioni in transizione.

Marsilio evidenzia la necessità di infrastrutture di trasporto sostenibili, soprattutto per le aree interne e montane, per combattere lo spopolamento. Anche dal punto di vista turistico, sostiene un turismo sostenibile ed inclusivo per i territori meno accessibili.

Sotto la sua guida, l'Abruzzo è indicato come modello di “governance della ricostruzione”: alcune buone pratiche abruzzesi sono state recepite nel nuovo Codice della Ricostruzione. Il suo ruolo di vicepresidente-commissario per la ricostruzione (sisma 2016) gli dà potere concreto per dirigere progetti di rigenerazione nei territori colpiti.

Marsilio valorizza un modello di governance multilivello: non solo la Regione ma anche province e comunità locali sono coinvolte nei processi decisionali rafforzando la coesione territoriale.



Risultati delle elezioni regionali

In questo capitolo vengono riportati i risultati delle elezioni regionali, dalla prima votazione del 7 giugno 1970 all'ultima del 10 marzo 2024. Al fine di consentire una lettura appropriata dei dati è doveroso fornire un cenno storico sul sistema elettorale delle prime elezioni fino al cambiamento, nel 1999, con l'introduzione dell'elezione diretta dei Presidenti di Regione.

Prima della riforma del 1999 il Presidente della Regione era eletto dal Consiglio regionale, secondo un meccanismo simile a quello previsto per la formazione dei governi parlamentari. Questo comportava che la scelta del Presidente fosse il risultato delle trattative tra i partiti rappresentati in Consiglio, più che un'espressione diretta del corpo elettorale. La leadership regionale risultava quindi dipendente dagli equilibri politici interni all'assemblea e dai rapporti di forza tra i partiti, i quali spesso imponevano cambi di orientamento o sostituzioni del Presidente in base alle esigenze del momento.

Il Presidente era, in sostanza, un “*primus inter pares*”, privo di una legittimazione diretta e di un potere autonomo rispetto ai partiti che lo sostenevano; non esisteva alcun vincolo forte tra il programma con cui venivano eletti i consiglieri e l’azione di governo, uno degli aspetti più problematici, infatti, era l’elevata instabilità dei governi regionali. I Consigli regionali, eletti con un sistema proporzionale puro, tendevano a essere molto frammentati, con numerose forze politiche rappresentate. Le coalizioni che sostenevano il Presidente erano spesso eterogenee e potevano modificarsi nel corso della legislatura. Questo causava frequenti crisi politiche, rimpasti di giunta e talvolta la sostituzione del Presidente, anche più volte nella stessa legislatura.

L’assenza di un mandato popolare diretto rendeva infatti molto più semplice sfiduciare il Presidente senza che ciò comportasse nuove elezioni. L’assemblea rimaneva in carica e procedeva semplicemente a eleggere un nuovo Presidente. La governabilità regionale risultava quindi debole e incerta, con ripercussioni sulla capacità amministrativa delle Regioni e sulla continuità delle loro politiche.

Parallelamente, negli anni ’90 il sistema politico italiano attraversava una fase di radicale trasformazione: la crisi della Prima Repubblica, la caduta dei partiti tradizionali e l’affermazione di nuove coalizioni spinsero verso modelli istituzionali più stabili e maggioritari, come già avvenuto con l’elezione diretta dei sindaci nel 1993. In questo clima maturò la consapevolezza che anche le Regioni necessitassero di un sistema capace di garantire governabilità e responsabilità politica.

Un primo cenno di cambiamento avvenne nel 1995, venne infatti approvata la legge n. 43, nota come “Tatarellum”, che tentò di migliorare la governabilità introducendo un sistema misto: 75% dei seggi assegnati con metodo proporzionale e 25% come premio di maggioranza alla coalizione vincente.

Il Tatarellum introdusse inoltre l’indicazione del candidato presidente collegato alla coalizione, tuttavia, nonostante questi cambiamenti, il Presidente continuava a essere eletto dal Consiglio regionale.

Il cambiamento definitivo avvenne con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che modificò profondamente l’articolo 122 della Costituzione. Per la prima volta, i cittadini venivano chiamati ad eleggere direttamente il Presidente, il cui nome compariva sulla scheda elettorale. Questo conferì al Presidente una forte legittimazione democratica, rendendolo responsabile di fronte agli elettori e non più soltanto al Consiglio regionale.

La riforma intordusse anche il cosiddetto principio “*simul stabunt, simul cadent*”: se il Presidente si dimette, viene sfiduciato o muore, si scioglie automaticamente anche il Consiglio regionale e si torna al voto. Questo principio ha portato ad un rafforzamento del rapporto tra eletto e corpo elettorale ed alla riduzione drastica dei ribaltoni. La riforma inoltre definiva chiaramente quelli che erano i poteri del Presidente della Regione: nomina e revoca degli assessori, definizione dell’indirizzo politico generale, garanzia di continuità e coerenza all’azione di governo.

REGIONE
ABRUZZO

07 giugno 1970

Regionali 07/06/1970 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	Votanti	Voti	%	Seggi
835.133	710.131	85,03 %		
Liste/Gruppi		Voti	%	Seggi
 DC		325.644	48,25	20
 PCI		153.854	22,80	10
 PSI		60.507	8,96	3
 MSI		38.863	5,76	2
 PSU		36.831	5,46	2
 PSIUP		21.567	3,20	1
 PLI		19.377	2,87	1
 PRI		16.983	2,52	1
 PDUM		1.313	0,19	0
TOTALI		674.939		40

REGIONE
ABRUZZO

15 giugno 1975

Regionali 15/06/1975 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	Votanti			
904.622	793.696	87,74 %		
		Bianche		19.905
		Non valide (bianche incl.)		33.188
Liste/Gruppi		Voti	%	Seggi
	DC	323.207	42,50	18
	PCI	230.680	30,33	13
	PSI	77.480	10,19	4
	MSI-DN	49.021	6,45	2
	PSDI	46.981	6,18	2
	PRI	19.705	2,59	1
	PLI	13.434	1,77	0
TOTALI		760.508		40

REGIONE
ABRUZZO

08 giugno 1980

Regionali 08/06/1980 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	1.006.002	Blanche	28.088	
Votanti	827.820	Non valide (blanche incl.)	51.701	
Liste/Gruppi		Voti	%	Seggi
 DC		355.246	45,77	20
 PCI		213.823	27,55	12
 PSI		84.132	10,84	4
 MSI-DN		45.669	5,88	2
 PSDI		35.605	4,59	1
 PRI		18.976	2,44	1
 PLI		11.496	1,48	
 PDUP		9.916	1,28	
 FIORE MARGHERITA		1.256	0,16	
TOTALI		776.119		40

REGIONE
ABRUZZO

12 maggio 1985

Regionali 12/05/1985 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	Votanti		Blanche	Non valide (blanche incl.)
1.053.352	878.676	83,42 %	28.182	49.188
Liste/Gruppi				
Logo	Partito	Voti	%	Seggi
	DC	367.300	44,28	19
	PCI	223.446	26,94	11
	PSI	97.464	11,75	5
	MSI-DN	51.223	6,18	2
	PSDI	31.678	3,82	1
	PRI	23.399	2,82	1
	PLI	13.280	1,60	1
	LISTA VERDE	9.956	1,20	0
	DEM.PROL	6.466	0,78	0
	LVEN.-ALL.I.P.	2.694	0,32	0
	UV-PD-UPAP-ECOL.	1.442	0,17	0
	PART.NAZ.PENS.	1.140	0,14	0
TOTALI		829.488		40

REGIONE
ABRUZZO

06 maggio 1990

Regionali 06/05/1990 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	1.099.615	Bianche	34.557	
Votanti	908.123	82,59 %	Non valide (bianche incl.)	61.323
Liste/Gruppi		Voti	%	Seggi
	DC	395.036	46,65	20
	PCI	173.665	20,51	8
	PSI	124.102	14,66	6
	MSI-DN	31.776	3,75	1
	PRI	28.875	3,41	1
	PSDI	23.817	2,81	1
	PLI	19.333	2,28	1
	LISTA VERDE	17.622	2,08	1
	L.ANTIPROIB.DROGA	15.396	1,82	1
	VERDI ARCOBALENO	7.682	0,91	
	DEM.PROL	5.948	0,70	
	CPA	1.981	0,23	
	LEGA LOMBARDA	1.567	0,19	
TOTALI		846.800		40

REGIONE
ABRUZZO

23 aprile 1995

Regionali 23/04/1995 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede				
Elettori	1.156.448	Bianche		53.828		
Votanti	887.581	Non valide (bianche incl.)		97.350		
Candidati / Liste regionali e Liste circoscrizionali						
	FALCONIO ANTONIO ABRUZZO DEMOCRATICO	Eletto pres.	381.051	48,22	8	
	PDS		173.726	24,13	9	
	RIFONDAZIONE COMUNISTA		65.668	9,12	3	
	POPOLARI		62.597	8,69	2	
	PATTO DEMOCRATICI		48.395	6,72	2	
	FEDERAZIONE DEI VERDI		20.886	2,90	1	
Totale coalizione			371.272	51,57	17	
	LANDINI PIERGIORGIO FI-POLO POP-CCD-AN		373.101	47,21		
	FORZA IT-POLO POP.		141.685	19,68	7	
	ALLEANZA NAZIONALE		128.539	17,85	6	
	CENTRO CRIST.DEM.		53.745	7,47	2	
Totale coalizione			323.969	45,00	15	
	CUCULLO NICOLA MARIO MOV.SOC.TRICOLORE		19.479	2,46		
	MOV.SOC.TRICOLORE		10.000	1,39		
	CHIAVAROLI RICARDO DETTO RICCARDO PANNELLA-RIFORMATORI		16.600	2,10		
	PANNELLA-RIFORMATORI		14.689	2,04		
TOTALE		CANDIDATI LISTE REGIONALI	790.231	8		
TOTALE		LISTE CIRCOSCRIZIONALI	719.930	32		

REGIONE
ABRUZZO

16 aprile 2000

Regionali 16/04/2000 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	1.183.639	Bianche	19.530	
Votanti	835.348	Non valide (bianche incl.)	59.177	
Candidati / Liste regionali e Liste circoscrizionali				
		Voti	%	Seggi
	PACE GIOVANNI PER L'ABRUZZO	Eletto pres.	382.353	49,26
	FORZA ITALIA		142.197	19,20
	ALLEANZA NAZIONALE		94.139	12,71
	CENTRO CRIST.DEM.		55.053	7,43
	CDU		25.372	3,43
	DEM.CRIST.		20.294	2,74
	I LIBERAL SGARBI		9.761	1,32
	MOV.SOC.TRICOLORE		9.586	1,29
	PATTO PER L'ABRUZZO		8.374	1,13
Totale coalizione		364.776	49,25	18

REGIONE
ABRUZZO

	FALCONIO ANTONIO ABRUZZO DEMOCRATICO	Eletto cons.	378.739	48,80	1
	DEMOCRATICI SINISTRA		148.939	20,11	7
	PPI (POP)		64.981	8,77	3
	I DEMOCRATICI		43.766	5,91	2
	SDI		33.866	4,57	1
	RIFONDAZIONE COMUNISTA		31.692	4,28	1
	COMUNISTI ITALIANI		15.670	2,12	1
	U.D.EUR		12.676	1,71	1
	FEDERAZIONE DEI VERDI		12.128	1,64	
Totale coalizione			363.718	49,10	16
	DEL GATTO LUIGINO PANNELLA-BONINO		9.380	1,21	
	PANNELLA-BONINO		8.042	1,09	
	VECCHIOLI PAOLO FRONTE NAZIONALE		5.699	0,73	
	FRONTE NAZIONALE		4.185	0,56	
TOTALE	CANDIDATI LISTE REGIONALI		776.171		9
	LISTE CIRCOSCRIZIONALI		740.721		34

REGIONE
ABRUZZO

03 aprile 2005

Regionali 03/04/2005 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	1.203.802	Bianche	15.144	
Votanti	825.661	Non valide (bianche incl.)	59.190	
Candidati / Liste regionali e Liste circoscrizionali				
		Voti	%	Seggi
	DEL TURCO OTTAVIANO L'UNIONE ABRUZZO	Eletto pres.	446.407	58,24
	DEMOCRATICI SINISTRA		136.430	18,60
	DL.LA MARGHERITA		122.764	16,73
	SDI		38.221	5,21
	RIFONDAZIONE COMUNISTA		36.008	4,91
	U.D.EUR POPOLARI		34.735	4,73
	COMUNISTI ITALIANI		21.641	2,95
	L'ITALIA DEI VALORI		17.982	2,45
	FEDERAZIONE DEI VERDI		14.728	2,01
	SOCIALDEMOCRAZIA		2.346	0,32
Totale coalizione		424.855	57,91	19

REGIONE
ABRUZZO

	PACE GIOVANNI PER L'ABRUZZO	Eletto cons.	311.547	40,65	1
	FORZA ITALIA		117.287	15,99	5
	ALLEANZA NAZIONALE		82.068	11,19	3
	UNIONE DI CENTRO		61.761	8,42	3
	DEM.CRISTIANA		20.462	2,79	1
	MODERATI RIFORMISTI		8.509	1,16	
	REP. SOC. LIB.		7.035	0,96	
	MOV. IDEA SOC. RAUTI		5.213	0,71	
Totale coalizione			302.335	41,21	12
	BOSIO FABRIZIO ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI		8.517	1,11	
	ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI		6.468	0,88	
TOTALE	CANDIDATI LISTE REGIONALI		766.471	9	
	LISTE CIRCOSCRIZIONALI		733.658	31	

REGIONE
ABRUZZO

14 dicembre 2008

Regionali 14/12/2008 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	Votanti	Bianche	Non valide (bianche incl.)	
Candidati / Liste regionali e Liste circoscrizionali				
	CHIODI GIOVANNI IL POPOLO DELLA LIBERTÀ'	Eletto pres.	295.371	48,81 8
	IL POPOLO DELLA LIBERTÀ'		190.919	35,19 15
	RIALZATI ABRUZZO		40.256	7,42 3
	MOV. PER L'AUTONOMIA		18.040	3,32 1
	LIBERALSOCIALISTI		7.753	1,43
Totale coalizione			256.968	47,36 19
COSTANTINI CARLO COSTANTINI PRESIDENTE				
	Eletto cons.	258.199	42,67	1
	PARTITO DEMOCRATICO		106.410	19,61 7
	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI		81.557	15,03 5
	RIFONDAZIONE COMUNISTA		15.435	2,84 1
	LA SINISTRA		12.054	2,22 1
	COMUNISTI ITALIANI		9.955	1,83 1
	PARTITO SOCIALISTA		9.387	1,73
	DEMOCRATICI PER L'ABRUZZO		7.507	1,38
Totale coalizione			242.305	44,66 15



	DE LAURENTIIS RODOLFO UDC-UDEUR	32.604	5,39	
	UDC-UDEUR	30.452	5,61	2
	BUONTEMPO TEODORO LA DESTRA	11.514	1,90	
	LA DESTRA	9.597	1,77	
	DEL BIONDO ILARIA PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	4.625	0,76	
	PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	2.018	0,37	
	DI PROSPERO ANGELO PER IL BENE COMUNE	2.791	0,46	
	PER IL BENE COMUNE	1.237	0,23	
TOTALE	CANDIDATI LISTE REGIONALI	605.104		9
	LISTE CIRCOSCRIZIONALI	542.577		36

REGIONE
ABRUZZO**25 maggio 2014**

Regionali 25/05/2014 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza	Schede		
Elettori	Bianche	Non valide (bianche incl.)	
Votanti 1.211.678 61,56 %	25.122	54.373	
Candidati / Liste regionali e Liste circoscrizionali	Voti	%	Seggi
Luciano D'ALFONSO Eletto pres. 319.887 46,26			
PARTITO DEMOCRATICO 171.520 25,51 10	171.520	25,51	10
REGIONE FACILE 36.942 5,49 2	36.942	5,49	2
ABRUZZO CIVICO 33.949 5,05 2	33.949	5,05	2
CENTRO DEMOCRATICO - ALTRI 17.031 2,53 1	17.031	2,53	1
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16.156 2,40 1	16.156	2,40	1
ITALIA DEI VALORI 14.395 2,14 1	14.395	2,14	1
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 11.936 1,77	11.936	1,77	
VALORE ABRUZZO 11.338 1,69	11.338	1,69	
Totale coalizione	313.267	46,58	17

REGIONE
ABRUZZO

Giovanni CHIODI	Eletto cons.	202.346	29,26	
 FORZA ITALIA		112.316	16,70	4
 NUOVO CENTRO DESTRA - UDC		40.394	6,01	1
 ABRUZZO FUTURO		25.232	3,75	1
 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE		19.856	2,95	
Totale coalizione		197.798	29,41	6
Sara MARCOZZI		148.035	21,41	
 MOVIMENTO 5 STELLE		141.152	20,99	6
Maurizio ACERBO		21.224	3,07	
 UN' ALTRA REGIONE - RIF.COM. - ALTRI		20.250	3,01	
TOTALE	CANDIDATI LISTE REGIONALI	691.492		
	LISTE CIRCOSCRIZIONALI	672.467	29	

REGIONE
ABRUZZO

10 febbraio 2019

Regionali 10/02/2019 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza	Schede
Elettori 1.211.204	Bianche 6.057
Votanti 643.287 53,11 %	Non valide (bianche incl.) 18.805

Candidati / Liste regionali e Liste circoscrizionali	Voti	%	Seggi
MARSILIO MARCO Eletto pres.	299.949	48,03	
LEGA SALVINI ABRUZZO	165.008	27,53	10
FORZA ITALIA BERLUSCONI	54.223	9,05	3
FRATELLI D'ITALIA MARSILIO	38.894	6,49	2
AZIONE POLITICA	19.446	3,24	1
UNIONE DI CENTRO - DEM.CRISTIANA - IDEA LIBERIAI LIGURINI DESENTO	17.308	2,89	1
Totale coalizione	294.879	49,20	17

REGIONE
ABRUZZO

LEGNINI GIOVANNI	Eletto cons.	195.394	31,29	
PARTITO DEMOCRATICO 	66.769	11,14	3	
LEGNINI PRESIDENTE 	33.277	5,55	1	
ABRUZZO IN COMUNE - REGIONE FACILE 	23.168	3,87	1	
PROGRESSISTI - LIBERI E UGUALI 	16.614	2,77		
ABRUZZO INSIEME - ABRUZZO FUTURO 	16.055	2,68		
CENTRO DEMOCRATICO +ABRUZZO 	14.198	2,37		
CENTRISTI X L'EUROPA 	7.938	1,32		
AVANTI ABRUZZO - ITALIA DEI VALORI 	5.611	0,94		
Totale coalizione	183.630	30,64	5	
MARCOZZI SARA	126.165	20,20		
MOVIMENTO 5 STELLE 	118.287	19,74	7	
FLAJANI STEFANO	2.974	0,48		
CASAPOUND ITALIA 	2.560	0,43		
CANDIDATI LISTE REGIONALI	624.482			
TOTALE	599.356		29	
LISTE CIRCOSCRIZIONALI				

REGIONE
ABRUZZO

10 marzo 2024


Regionali 10/03/2024 ▶ Area ITALIA ▶ Regione ABRUZZO

Affluenza		Schede		
Elettori	1.208.207	Bianche	5.488	
Votanti	630.605	Non valide (bianche incl.)	18.197	
Candidati / Liste regionali e Liste circoscrizionali				
		Voti	%	Seggi
MARSILIO MARCO	Eletto pres.	327.660	53,50	
	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	139.578	24,10	8
	FORZA ITALIA	77.841	13,44	4
	LEGA SALVINI ABRUZZO	43.816	7,56	2
	MARSILIO PRESIDENTE	33.102	5,72	2
	NOI MODERATI	15.516	2,68	1
	UNIONE DI CENTRO (UDC) - DEMOCRAZIA CRISTIANA	6.784	1,17	
Totale coalizione		316.637	54,67	17
D'AMICO LUCIANO	Eletto cons.	284.748	46,50	
	PARTITO DEMOCRATICO	117.497	20,29	6
	ABRUZZO INSIEME	44.353	7,66	2
	MOVIMENTO 5 STELLE	40.629	7,01	2
	AZIONE - D'AMICO - SOCIALISTI POPOLARI RIFORMATORI	23.156	4,00	1
	ALLEANZA VERDI SINISTRA - ABRUZZO PROGRESSISTA E SOLIDALE	20.655	3,57	1
	RIFORMISTI E CIVICI	16.275	2,81	
Totale coalizione		262.565	45,33	12
CANDIDATI LISTE REGIONALI				612.408
TOTALE	LISTE CIRCOSCRIZIONALI	579.202	29	




Affluenza alle votazioni


Nell'analizzare l'andamento della partecipazione da parte degli elettori alle votazioni per la formazione del governo regionale è stato preso in considerazione il dato a livello regionale e provinciale.




Dal 1970 al 1990, l'affluenza al voto è stata piuttosto stabile attestandosi su una media dell'84 % di presenze. Successivamente al 1995 c'è stato un calo costante che ha portato solo il 52% dei votanti alle urne.



La Provincia di Teramo è risultata quella con una maggiore partecipazione alle votazioni regionali.



Dato confermato, per la Provincia di Teramo, anche nelle singole competizioni elettorali.



*dato aggiornato al 15.12.2025

Il governo regionale di Marco Marsilio è, attualmente, l'unico ad essere stato confermato per due legislature.

REGIONE
ABRUZZO



LEGGE 22 luglio 1971, n. 480

Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Abruzzo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della regione Abruzzo nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO



TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Regione Abruzzo**

L'Abruzzo è una Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana ed esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione, nata dai valori della Resistenza, e secondo il presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politiche e sociali della popolazione; realizza la gestione democratica del potere al fine di rendere effettive le libertà e l'egualanza; opera per l'affermazione dei diritti costituzionali dei cittadini; organizza la loro partecipazione al processo di rinnovamento delle strutture dello Stato e di sviluppo democratico dell'Abruzzo; promuove la più ampia affermazione delle autonomie locali, concorrendo al consolidamento della fiducia popolare nelle istituzioni e nel metodo della democrazia.

Articolo 2 **Territorio, gonfalone, stemma**

La Regione è costituita dalla comunità delle popolazioni e comprende il territorio delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Capoluogo e sede degli organi della Regione è la città dell'Aquila.

Il Consiglio e la Giunta regionali si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.

La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma stabiliti con legge regionale.

Articolo 3 **Obiettivi preminenti**

La Regione opera per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunità abruzzese.

A tal fine agisce per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio interno e nei confronti delle grandi aree economiche della Repubblica.

In collegamento con le altre Regioni meridionali, l'Abruzzo assume iniziative concrete per il rinnovamento e la valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia.

Articolo 4 **Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico**

La Regione concorre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e ne promuove la piena valorizzazione, riconoscendo questi valori fra i beni essenziali dell'Abruzzo.



Articolo 5

Tutela della salute

La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino;

ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalità preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale di tale sistema e istituisce le unità sanitarie locali;

predisponde strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici e antinfortunistici;

elabora e attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, disciplinando e controllando l'attività delle case di cura private;

promuove la gestione democratica degli organismi di base;

cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo ai minorati, inabili e invalidi.

Articolo 6

Finalità sociali della proprietà

La Regione concorre ad assicurare, mediante adeguate misure, la funzione sociale della proprietà.

Considera la proprietà diretta coltivatrice, singola o associata, elemento fondamentale per lo sviluppo abruzzese; adotta e realizza programmi di riforma agraria anche attuando il disposto degli articoli 42 e 44 della Costituzione.

Articolo 7

Finalità socio-economiche

La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire l'assunzione da parte di comunità di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese.

Promuove inoltre adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunità montane, anche mediante la redistribuzione del reddito e la riqualificazione professionale.

La Regione favorisce l'esercizio professionale nell'agricoltura, promuove e realizza interventi di mercato in collaborazione con i produttori e le loro cooperative, con le organizzazioni dei lavoratori, con gli enti locali e interviene con adeguate misure per l'incremento della attività di trasformazione.

Articolo 8

Programmazione

La Regione è soggetto primario della programmazione regionale e partecipa alla formazione di quella nazionale con proprie iniziative, indicazioni e dati.

La Regione, d'intesa con lo Stato, cura, nel proprio ambito, l'attuazione della programmazione nazionale.



Articolo 9 **Politica di piano**

La Regione adotta, come metodo della propria azione, la politica di piano e delle riforme strutturali.

La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani.

La Regione cura la realizzazione del programma di sviluppo provvedendo, con legge regionale, all'attuazione dei piani relativi, al fine di:

determinare l'assetto del territorio, assicurandone, nel rispetto delle caratteristiche naturali, la piena valorizzazione per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento;

pianificare il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controllare, ai fini dell'utilità pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica.

La Regione, inoltre, concorre a:

realizzare la piena occupazione dei lavoratori, lo sviluppo in senso democratico di tutti i settori dell'economia regionale, tra cui preminenti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali, turistiche e della pesca;

mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessità dei familiari residenti;

assicurare i servizi sociali per tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli della casa, della salute, della sicurezza e assistenza sociale, dei trasporti e delle attrezzature per l'infanzia;

attuare il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria ospedaliera;

potenziare le attività dei musei e delle biblioteche, le istituzioni di storia, di arte, di archeologia e speleologia, di teatro e delle tradizioni;

adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'organicità degli interventi pubblici nella Regione.

La Regione, infine, riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nel tempo libero, momenti essenziali e autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei.

Articolo 10 **Decentramento**

La Regione assume e attua il decentramento per l'efficiente funzionalità dei propri servizi amministrativi e per la democratica partecipazione degli enti locali.

Esercita normalmente le sue funzioni attraverso la delega alle Province, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e agli altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

La delega di funzioni è diretta a tutti gli enti di uguale livello istituzionale ed è conferita con legge che fissa le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate.



La delega è disposta per materie determinate e può essere revocata, sentiti gli enti interessati, con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, per gravi, reiterate e comprovate violazioni delle norme connesse alla delega stessa.

Le spese per l'attività amministrativa regionale delegata sono a carico della Regione.

Articolo 11 Istituzione di enti e aziende

La Regione può istituire e regolamentare enti e aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa, determinandone gli indirizzi e le scelte generali ed esercitando il relativo controllo su di essi.

Articolo 12 Società finanziaria

La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nell'ambito delle norme dello Stato, una Società finanziaria regionale a totale capitale pubblico, nella quale la Regione si assicura la partecipazione maggioritaria.

La Regione si adopera, altresì, per la costituzione di un Istituto regionale di credito a medio e lungo termine.

Articolo 13 Comprensori

La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneità geografica, economico-sociale e culturale; provvede alla loro eventuale variazione e determina i modi di formazione e funzionamento degli organismi comprensoriali.

Articolo 14 Forme associative e di autogestione

La Regione promuove e sostiene libere forme associative e di autogestione da parte delle categorie interessate e la cooperazione avente carattere di democraticità e di mutualità.

Articolo 15 Istituto di ricerche e di studi

La Regione istituisce un Istituto di ricerche e di studi, definendone, con legge regionale, la composizione, i compiti, l'organizzazione, i modi di partecipazione e gli strumenti di pubblicità.



TITOLO II **ORDINAMENTO DELLA REGIONE** **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Sezione I **Organizzazione**

Articolo 16 **Il Consiglio regionale**

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.

Articolo 17 **Elezioni**

Il Consiglio regionale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.
I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione.

Articolo 18 **Prima convocazione**

Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi della prima convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta; ove questi non vi provveda, si procede a norma dell'articolo 21.

Articolo 19 **Elezioni dell'ufficio di Presidenza**

Nella prima seduta, costituito il seggio provvisorio con il Consigliere più anziano di età quale Presidente e i due Consiglieri più giovani quali Segretari, il Consiglio elegge, nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

La elezione del Presidente del Consiglio ha luogo, per scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente del Consiglio dura in carica per l'intera legislatura ed è revocabile con la stessa maggioranza con cui è stato eletto.

All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate.

Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.



Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio.

Articolo 20 **Il Consigliere regionale**

Il Consigliere regionale rappresenta la Regione senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere né perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 21 **Convocazione**

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che formula il relativo ordine del giorno sentito l'Ufficio di Presidenza.

L'ordine del giorno è pubblicato secondo le modalità del Regolamento e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima, eccettuati i casi di urgenza.

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadriennio e può essere, altresì, convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri; la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non vi provveda.

Articolo 22 **Regolamento interno**

Le norme relative al funzionamento del Consiglio regionale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Articolo 23 **Sedute consiliari**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal Regolamento.

Articolo 24 **Validità delle deliberazioni**

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.



Articolo 25 **Gruppi consiliari**

I Consiglieri si costituiscono in Gruppo composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.

Articolo 26 **Commissioni consiliari**

Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi in esso presenti, mediante l'adozione del voto plurimo.

Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonché, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.

La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa e sulla contabilità generale della Regione.

Articolo 27 **Commissione d'inchiesta**

Il Consiglio regionale può disporre inchieste in materia di competenza della Regione.

Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione di inchiesta allorché un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

È fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione nonché agli enti e agli istituti da essa dipendenti, di fornire alla Commissione di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto di ufficio.

Articolo 28 **Commissione consiliare di vigilanza**

Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente alla quale è attribuita la funzione di vigilanza, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sulla attuazione del programma e dei piani regionali, nonché degli enti e delle aziende dipendenti e sull'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 29 **Ufficio legislativo**

La Regione istituisce un ufficio legislativo disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 30 **Rappresentanza in giudizio**

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversie con lo Stato, sono di norma richiesti all'Avvocatura dello Stato.



Sezione II Attribuzioni

Articolo 31 Poteri del Consiglio

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione.

Le funzioni di competenza del Consiglio di cui all'articolo 16 sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono in alcun caso essere esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega.

Spetta inoltre al Consiglio approvare con legge:

- 1) il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonché l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi;
- 2) l'istituzione e l'applicazione dei tributi regionali;
- 3) il programma economico regionale e i piani di attuazione;
- 4) i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
- 5) il piano urbanistico regionale, anche in armonia del quale gli enti minori provvederanno successivamente a redigere i piani di attuazione; i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa; l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;
- 6) gli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, deliberandone la istituzione, l'ordinamento e la soppressione;
- 7) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.

Il Consiglio, infine:

- 1) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 2) formula proposte di legge alle Camere;
- 3) indirizza alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione;
- 4) designa, a norma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati della Regione per la elezione del Presidente della Repubblica.

Articolo 32 Autonomia

Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformità del proprio Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assicura ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilità dei servizi e assegna ad essi contributi sullo stanziamento riservato per il funzionamento del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.



Articolo 33 **Funzioni dell'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza tutela e garantisce le prerogative dei Consiglieri e i loro diritti, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina l'attività mediante i rapporti con i Gruppi consiliari e ne garantisce la possibilità di funzionamento; esercita le proprie funzioni a norma di Statuto e di Regolamento.

Articolo 34 **Funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio**

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori assicurando l'osservanza del Regolamento.

Per predisporre il calendario dell'attività del Consiglio e delle Commissioni, il Presidente, unitamente all'Ufficio di Presidenza, convoca la conferenza dei capi Gruppo, dandone comunicazione alla Giunta la quale può farvi assistere un suo componente.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Adempiono, inoltre, a quelle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

Articolo 35 **Consiglieri Segretari**

I Consiglieri Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale e a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento.

Articolo 36 **Poteri del Consigliere**

Il Consigliere ha diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, d'interpellanza e di mozione.
L'esercizio di questi diritti è disciplinato dal Regolamento interno.

Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili per l'espletamento del suo mandato.

Articolo 37 **Indennità**

La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni e attività.

TITOLO III **LA GIUNTA REGIONALE**

Sezione I **Organizzazione**

Articolo 38 **Composizione della Giunta**

La Giunta è costituita dal Presidente e da dieci componenti.



Articolo 39 **Elezioni**

La Giunta e il suo Presidente sono eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.

L'elezione del Presidente della Giunta e dei componenti è preceduta:
dalla presentazione di proposte politico-programmatiche;
da un dibattito politico;
dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti.

Il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti.

Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata alla seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede, sempre a scrutinio segreto, alla votazione di cui sopra, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

Qualora anche in tale ulteriore votazione non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottaggio sui nominativi di coloro che non abbiano raggiunta detta maggioranza.

Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

Articolo 40 **Dimissioni**

Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.

Articolo 41 **Revoca**

Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con votazione per appello nominale.

Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

Articolo 42 **Permanenza in carica per gli affari correnti**

La Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Articolo 43 **Effetto delle dimissioni**

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le norme del Regolamento.



Articolo 44*

Sospensione

Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a comparire all'udienza, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinioni.

Essi rimangono, altresì sospesi quando contro di loro sia emesso mandato o ordine di cattura.

La sospensione dura fino all'esito del giudizio penale e cessa immediatamente nel caso di assoluzione, pronunciata con qualsiasi formula, in ogni grado di giudizio.

Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

* *Articolo abrogato dall'articolo unico, Legge 14 giugno 1974, n. 246 (Gazz. Uff. 1° luglio 1974, n. 170).*

Sezione II

Attribuzioni

Articolo 45

Organizzazione della Giunta

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e esercita collegialmente le proprie funzioni.

I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali.

La Giunta si organizza in dipartimenti aventi sede con i propri uffici: a l'Aquila con tre componenti per gli affari generali e l'organizzazione regionale; a Pescara con sette componenti, per gli affari economici e settoriali.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato al Consiglio regionale.

Articolo 46

Poteri della Giunta

Alla Giunta che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle leggi e dei regolamenti:

- 1) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale;
- 2) predisporre e presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 3) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione;
- 4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreché essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;



- 5) deliberare sui progetti dei lavori, nei limiti dei piani generali, per l'esecuzione di opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, quando non trattasi di compiti delegati dalla Regione ad enti minori;
- 6) sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali;
- 7) deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
- 8) deliberare in materia di liti, attive o passive, rinunce e transazioni, sentita, salvo i casi di urgenza, la competente Commissione;
- 9) esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
- 10) deliberare il regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 47 **Funzioni del Presidente**

Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) indice il referendum, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e provvede alla relativa pubblicazione;
- c) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- d) sovrintende agli uffici e servizi regionali;
- e) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- f) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
- g) stipula i contratti;
- h) provvede, con propria ordinanza, alla tutela in via amministrativa del demanio e del patrimonio della Regione.

Articolo 48 **Vice Presidente della Giunta**

La Giunta provvede alla designazione del Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO IV **ATTIVITÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE**

Articolo 49 **Iniziativa legislativa e regolamentare**

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli Consigli provinciali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

Tale iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei progetti redatti in articoli che possono essere illustrati secondo le modalità fissate dal Regolamento.



Articolo 50 **Iniziativa amministrativa**

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, nonché - quando si tratta di provvedimenti di interesse generale della Regione - agli altri soggetti di cui al precedente articolo.

Articolo 51 **Ordine dell'attività normativa**

L'attività normativa, esplicata con leggi e regolamenti regionali, è legata, prioritariamente, alla coerente attuazione del programma e dei piani di sviluppo regionale.

Spetta al Regolamento del Consiglio regionale fissare le procedure per garantire l'ordine di precedenza dei progetti legislativi in funzione dell'esecuzione dei programmi e dei piani regionali.

Articolo 52 **Copertura finanziaria**

I progetti di legge che comunque comportino spese a carico del bilancio regionale, o minori entrate, devono indicare i mezzi per farvi fronte e devono essere preventivamente sottoposti all'esame della Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

TITOLO V **L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE**

Sezione I **L'amministrazione regionale**

Articolo 53 **Principi generali amministrativi**

La Regione adotta i propri provvedimenti amministrativi uniformandosi a criteri di autonomia e di partecipazione democratica, di semplicità, pubblicità e massimo snellimento delle procedure.

La legge regionale prevede forme idonee a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, disciplinando le conseguenze dell'inerzia amministrativa e le responsabilità dei titolari degli uffici.

I provvedimenti amministrativi devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale riconosce a tutti i cittadini la facoltà di ottenerne copia, secondo le modalità che essa stessa determina.

La legge regionale disciplina i contratti della Regione.



Articolo 54 **Esecutività delle deliberazioni**

Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Articolo 55 **Organizzazione degli uffici regionali**

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti principi:

- a) dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;
- b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso;
- c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;
- d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualità ed efficienza;
- e) dalla precisa determinazione, nel quadro della unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.

Sezione II **Controllo sugli enti locali**

Articolo 56 **Organo di controllo**

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo della Regione, che ha sede nel capoluogo, costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.

Tale organo esercita il controllo mediante l'istituzione di sezioni nei capoluoghi di provincia e in forma ulteriormente decentrata.

TITOLO VI **ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE**

Sezione I **Beni ed entrate**



Articolo 57

Demanio e patrimonio

La Regione, nei limiti delle norme costituzionali, ha autonomia finanziaria.

La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione in armonia con le leggi dello Stato.

Articolo 58

Tributi regionali

La Regione istituisce e disciplina, con legge, i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.

Articolo 59

Prestiti e obbligazioni

Per provvedere a spese di investimento o per assumere partecipazioni finanziarie, aventi per oggetto materie proprie della Regione o ad essa delegate, la Regione ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica.

Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Sezione II

Bilancio e contabilità

Articolo 60

Contabilità regionale

La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, propri servizi di esattoria e di tesoreria, avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione.

Articolo 61

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, è presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed è approvato, con legge regionale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione entro il 15 dicembre.

Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti.

L'esercizio provvisorio, quando vi si faccia ricorso, deve essere deliberato dal Consiglio, con legge, per un periodo non superiore ai tre mesi.



Articolo 62

Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il bilancio preventivo della Regione, predisposto dalla Giunta, è accompagnato da una relazione sul rapporto tra previsione e attuazione del piano economico regionale e deve contenere anche un preventivo di cassa.

Il bilancio preventivo è esaminato congiuntamente con il conto consuntivo dell'esercizio antecedente.

Il conto consuntivo, corredata da una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, è presentato al Consiglio entro il 30 giugno.

Se il conto consuntivo chiude in disavanzo, la differenza passiva è iscritta nello stato di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

La stessa procedura è seguita in caso di chiusura in avanzo.

Al termine di ogni trimestre la Giunta trasmette al Consiglio la situazione di cassa.

Articolo 63

Programmi pluriennali di spesa

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti indicano soltanto l'ammontare massimo della spesa nell'ambito delle previsioni del piano economico regionale.

Le singole quote annuali di spesa sono stabilite dal bilancio.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Sezione I

Articolo 64

Iniziative popolari

La Regione promuove tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare alla politica regionale, che deve essere un nodo concreto e reale di presenza.

Promuove, col metodo della più ampia consultazione democratica, indagini conoscitive sui problemi che caratterizzano la realtà sociale, economica e culturale della Regione.

Articolo 65

Informazione

La Regione riconosce il valore dell'informazione e assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica diffusione dei programmi, delle decisioni e degli atti amministrativi di sua competenza.

Articolo 66

Limiti dell'iniziativa popolare

Sono escluse dalla iniziativa popolare la materia tributaria e quelle relative al bilancio e alla programmazione.



Articolo 67

Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Articolo 68

Richieste di enti

I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche aventi scopi di promozione sociale, possono rivolgere interrogazioni, chiedere provvedimenti e prospettare esigenze al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Sezione II

Referendum

Articolo 69

Partecipazione al referendum

La Regione riconosce al referendum su leggi regionali il carattere di un fondamentale istituto democratico e ne favorisce lo svolgimento.

Partecipano al referendum tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Articolo 70

Referendum abrogativo. Legittimazione e modalità di svolgimento

Sono sottoposte a referendum popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese oppure due Consigli provinciali.

La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.

Articolo 71

Limiti del referendum abrogativo

Il referendum abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Articolo 72

Procedimento del referendum abrogativo

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha riportato la maggioranza dei voti validi.

In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino della Regione, dei risultati del referendum.

Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.



Articolo 73

Referendum consultivo. Legittimazione e modalità

È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.

L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere decisi con legge regionale.

L'iniziativa del referendum consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione.

La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum consultivo e le materie e i provvedimenti per i quali è ammesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione I

Disposizioni finali

Articolo 74

Revisione dello Statuto

La revisione del presente Statuto avviene con il procedimento seguito per la sua formazione.

Per la revisione degli articoli 2, 38 e 45 è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

L'iniziativa compete agli stessi titolari del potere di iniziativa delle leggi regionali.

Una iniziativa in materia respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La decisione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 75

Approvazione della proposta di revisione

La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.

Sezione II

Disposizioni transitorie

Articolo 76

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati, altresì, sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.



Lo Statuto della Regione Abruzzo, negli anni, è stato oggetto di diverse modifiche approvate con le leggi statutarie di seguito indicate:

Legge Statutaria Regionale 9 febbraio 2012, n. 1 (pubblicata nel BURA 17 febbraio 2012, n. 13 Speciale ed entrata in vigore il 3 marzo 2012);

(Approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123 Cost., con due deliberazioni successive, in data 19 luglio 2011 e in data 20 settembre 2011, è stata pubblicata nel BURA 10 ottobre 2011, n. 63 Speciale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5. Non essendo state presentate richieste di referendum nel termine di tre mesi da tale pubblicazione, in data 9 febbraio 2012, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla sua promulgazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5 del 2004. La legge statutaria è stata pubblicata nel BURA 17 febbraio 2012, n. 13 Speciale ed è entrata in vigore il 3 marzo 2012.)

Indice

- Art. 1 - (Modifiche dell'articolo 9 dello Statuto)
- Art. 2 - (Modifica dell'articolo 17, comma 1, dello Statuto)
- Art. 3 - (Sostituzione dell'articolo 20, comma 1, dello Statuto)
- Art. 4 - (Modifica dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto)
- Art. 5 - (Modifica dell'articolo 29, comma 4, dello Statuto)
- Art. 6 - (Sostituzione dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto)
- Art. 7 - (Modifica dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto)
- Art. 8 - (Sostituzione dell'articolo 40 dello Statuto)
- Art. 9 - (Sostituzione dell'articolo 85, comma 2, dello Statuto)
- Art. 10 - (Sostituzione dell'articolo 86 dello Statuto)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 9 dello Statuto)

1. Alla rubrica dell'articolo 9 dello Statuto, dopo le parole "il territorio," sono inserite le seguenti: "l'acqua,".



2. Al comma 1 dell'articolo 9 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 17, comma 1, dello Statuto)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 dello Statuto le parole "una settimana" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 20, comma 1, dello Statuto)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 dello Statuto è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge.".

Art. 4

(Modifica dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "sulla base dei principi fissati dalla legge".

Art. 5

(Modifica dell'articolo 29, comma 4, dello Statuto)

1. Al comma 4 dell'articolo 29 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo i casi e le modalità disciplinati dal Regolamento".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 dello Statuto è sostituito dal seguente: "2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge comunitaria regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.".

Art. 7

(Modifica dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto)

1. Al comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto le parole "la promulgazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'emanazione".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 40 dello Statuto)



1. L'articolo 40 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"Art. 40

La qualità delle norme e i Testi unici

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.
2. La legge di cui al comma 1 può prevedere, per materie determinate ed omogenee, la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.
3. I Testi unici compilativi sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale.
4. I Testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
5. La legge di cui al comma 1 e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei Testi unici."

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 85, comma 2, dello Statuto)

1. Il comma 2 dell'articolo 85 dello Statuto è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio regionale può designare due componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 86 dello Statuto)

1. L'articolo 86 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"Art. 86

- L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione
1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.
 2. Nei casi di annullamento delle elezioni, la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio.

3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:

- le funzioni del Consiglio regionale sono prorrogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;
- le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorrogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;



in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

4. Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale."

Legge Statutaria Regionale 2 aprile 2013, n. 1 (pubblicata nel BURA 17 aprile 2013, n. 15 ed entrata in vigore il 2 maggio 2013);

(*Approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123 Cost., con due deliberazioni successive, in data 2 ottobre 2012 e in data 4 dicembre 2012, è stata pubblicata nel BURA 21 dicembre 2012, n. 92 Speciale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5. Non essendo state presentate richieste di referendum nel termine di tre mesi da tale pubblicazione, in data 2 aprile 2013, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla sua promulgazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5 del 2004. La legge statutaria è stata pubblicata nel BURA 17 aprile 2013, n. 15 ed è entrata in vigore il 2 maggio 2013.*)

Art. 1 - (Modifica all'articolo 14 dello Statuto regionale)

Art. 2 - (Modifiche all'articolo 24 dello Statuto regionale)

Art. 3 - (Modifica all'articolo 43 dello Statuto regionale)

Art. 4 - (Modifiche all'articolo 85 dello Statuto regionale)

Art. 1

(Modifica all'articolo 14 dello Statuto regionale)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto regionale è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 24 dello Statuto regionale)

1. All'articolo 24 dello Statuto regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi dall'istituzione";

b) al comma 4 le parole "contemporaneamente più di quattro" sono sostituite dalle seguenti: "più di due".

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 43 dello Statuto regionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 dello Statuto regionale le parole "10 Assessori" sono sostituite dalle seguenti: "sei Assessori".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 85 dello Statuto regionale)

1. Il comma 1 dell'articolo 85 dello Statuto regionale è sostituito dal seguente: "1. La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente."
2. Il comma 3 dell'art. 85 dello Statuto regionale è abrogato.

Legge Statutaria Regionale 20 marzo 2015, n. 1 (pubblicata nel BURA 20 marzo 2015, n. 29 Speciale ed entrata in vigore il 4 aprile 2015);

(Approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123 Cost., con due deliberazioni successive, in data 16 settembre 2014 e in data 2 dicembre 2014, è stata pubblicata nel BURA 19 dicembre 2014, n. 143 Speciale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5. Non essendo state presentate richieste di referendum nel termine di tre mesi da tale pubblicazione, in data 20 marzo 2015, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla sua promulgazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5 del 2004. La legge statutaria è stata pubblicata nel BURA 20 marzo 2015, n. 29 Speciale ed è entrata in vigore il 4 aprile 2015.)

Indice

- Art. 1 - (Modifica all'articolo 43 dello Statuto)
- Art. 2 - (Modifica all'articolo 44 dello Statuto)
- Art. 3 - (Inserimento dell'articolo 46-bis dello Statuto)
- Art. 4 - (Modifica all'articolo 49 dello Statuto)
- Art. 5 - (Sostituzione dell'art. 17 dello Statuto)
- Art. 6 - (Modifica all'art. 19 dello Statuto)

Art. 1

(Modifica all'articolo 43 dello Statuto)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 dello Statuto, dopo le parole "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: ", il Sottosegretario alla presidenza della Giunta".

**Art. 2**

(Modifica all'articolo 44 dello Statuto)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 dello Statuto, è inserito il seguente:

"3-bis. Il Presidente della Giunta può nominare e revocare, durante il mandato, un Sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo quanto previsto dall'articolo 46-bis.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 46-bis dello Statuto)

1. Dopo l'articolo 46 dello Statuto è inserito il seguente:

"Art. 46-bis

(Il Sottosegretario alla presidenza)

1. Il Sottosegretario alla presidenza della Giunta è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i Consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di Consigliere regionale.

2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:

- a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
- b) può essere incaricato dal Presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;
- c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale.".

Art. 4

(Modifica all'articolo 49 dello Statuto)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 dello Statuto è aggiunto il seguente:

"1-bis. In attuazione dei principi di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale, per l'esame di materie o questioni di significativo interesse regionale, può riunirsi in luoghi diversi da quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1, in sedute pubbliche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi o collettivi.".

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 17 dello Statuto)

1. L'articolo 17 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Le riunioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza almeno mensile e, entro un termine massimo di dieci giorni, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, o del Presidente della Giunta o in altri casi previsti dallo Statuto.".



Art. 6

(Modifica all'art. 19 dello Statuto)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 dello Statuto è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, ogni votazione si svolge con il sistema di voto elettronico, salvo ragioni di impossibilità oggettiva."

Legge Statutaria Regionale 15 ottobre 2015, n. 2 (pubblicata nel BURA 30 settembre 2015, n. 36 ed entrata in vigore il 15 ottobre 2015).

(Approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123 Cost., con due deliberazioni successive, in data 10 marzo 2015 e in data 26 maggio 2015, è stata pubblicata nel BURA 12 giugno 2015, n. 53 Speciale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5. Non essendo state presentate richieste di referendum nel termine di tre mesi da tale pubblicazione, in data 15 settembre 2015, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla sua promulgazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5 del 2004. La legge statutaria è stata pubblicata nel BURA 30 settembre 2015, n. 36 ed è entrata in vigore il 15 ottobre 2015.)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 7-bis allo Statuto)

1. Dopo l'articolo 7 dello Statuto è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

(Diritto al cibo)

1. La Regione promuove il diritto al cibo e ad una alimentazione adeguata, intesi come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e culturalmente appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione contribuisce a favorire e determinare misure per il contrasto alla malnutrizione, sia nella forma di denutrizione che di sovrappeso e obesità, per la lotta agli sprechi, in particolare alimentari, e ai cambiamenti climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute, anche nella sua specificazione di diritto ad un ambiente sano e ne sostiene le attività di informazione e sensibilizzazione."



Statuto della Regione Abruzzo

(Il testo della deliberazione statutaria, approvato, ai sensi dell'art. 123 Cost., con due deliberazioni successive, in data 28 giugno 2006 e in data 12 settembre 2006, è stato pubblicato nel BURA 22 settembre 2006, n. 7 Straordinario ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5.

Non essendo state presentate richieste di referendum nel termine di tre mesi da tale pubblicazione, in data 28 dicembre 2006, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla promulgazione dello Statuto ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5 del 2004. Lo Statuto è stato pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario ed è entrato in vigore il giorno successivo.)

TESTO VIGENTE (IN VIGORE DAL 15/10/2015)

TITOLO I LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1

La Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche residenti all'estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono.
2. La Regione comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara, e Teramo.
3. Capoluogo della Regione è la città di L'Aquila, sede degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.
4. La Comunità politica abruzzese è espressa dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalla Regione.
5. Il gonfalone e lo stemma della Regione Abruzzo sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2

I principi

1. La Regione è autonoma nell'unità della Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.
2. La Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla revisione della Costituzione e alla legislazione statale.
3. La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.
4. La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane ed informa il proprio ordinamento al rispetto della dignità umana ed ai principi di libertà, democrazia, giustizia, equità, eticità, uguaglianza, pace, solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e promozione della persona umana.
5. I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.



Art. 3
Pace e cooperazione internazionale

1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e promuove la cultura della solidarietà e del dialogo tra popoli e religioni.
2. Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
3. La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.

Art. 4
L'Europa

1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.
3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.
4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.

Art. 5
La garanzia dei diritti

1. La Regione rifiuta ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale ed è impegnata nel rispetto e nella promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni Internazionali, attraverso la legislazione, l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.
2. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 6
L'uguaglianza tra uomini e donne

1. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l'uguaglianza di tutti i diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed eletive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.



Art. 7
L'ordinamento sociale ed economico

1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.
2. La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.
3. Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.
4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
5. La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.
6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.
7. La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.

Art. 7-bis
Diritto al cibo

1. La Regione promuove il diritto al cibo e ad una alimentazione adeguata, intesi come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e culturalmente appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione contribuisce a favorire e determinare misure per il contrasto alla malnutrizione, sia nella forma di denutrizione che di sovrappeso e obesità, per la lotta agli sprechi, in particolare alimentari, e ai cambiamenti climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute, anche nella sua specificazione di diritto ad un ambiente sano e ne sostiene le attività di informazione e sensibilizzazione.



Note all'art. 7-bis:

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della legge statutaria regionale 15 settembre 2015, n. 2. Vedi, anche, la L.R. 22 gennaio 2016, n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari).

Art. 8

La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

Art. 9

Il territorio, l'acqua, l'ambiente e i parchi

1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l'ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone, l'assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l'integrazione dell'uomo nel territorio; promuove e garantisce la cultura, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future.
2. L'Abruzzo, Regione verde d'Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.
3. Gli atti di programmazione e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull'ambiente e il territorio contengono apposita clausola di valutazione dell'impatto ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono eliminati.

Note all'art. 9:

Alla rubrica dell'articolo, le parole "l'acqua," sono state inserite dall'art. 1, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

Al comma 1, le parole "; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.



Art. 10
La sussidiarietà

1. La Regione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.
2. La Regione promuove il ruolo delle Autonomie locali e l'associazionismo fra Enti Locali; garantisce la partecipazione degli Enti locali all'attività degli Organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie locali; applica il principio di decentramento amministrativo.

Art. 11
La concertazione

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all'ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell'ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e di confronto.

Art. 12
La partecipazione

1. Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Abruzzo anche se vivono all'estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare a proposte legislative ed ai referendum regionali; la legge regola l'esercizio di tali diritti conformemente allo statuto, assicurandone l'effettività.
2. La Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.
3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo ed assicura alle organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale, sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina l'Albo Regionale della Partecipazione, prevede l'istituzione di Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti all'Albo ed individua e disciplina ulteriori meccanismi di consultazione.
4. La Regione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. I cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; gli enti locali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimento o per prospettare esigenze di interesse generale.



Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 a rappresentatività almeno provinciale e gli enti locali possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; all'interrogazione è data risposta scritta entro termini stabiliti con legge.
7. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto amministrativo regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
8. Gli ambiti, i limiti e le modalità delle forme di consultazione e concertazione di cui agli articoli 10 e 11 e degli Istituti di partecipazione e di democrazia diretta, previsti nei commi da 1 a 8, sono disciplinati con legge regionale che ne assicura uniforme diffusione ed adeguata organizzazione.

Note all'art. 12:

Vedi, anche, l'art. 19 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) e la L.R. 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari).

TITOLO II **IL CONSIGLIO REGIONALE**

SEZIONE I **NATURA E ORGANIZZAZIONE**

Art. 13 Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.
2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

Art. 14 La Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.
2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

La legge elettorale può prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della



legislatura, il Consiglio non può adottare né modificare leggi in materia elettorale e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere.

3. I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione; fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
 4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.
-

Note all'art. 14:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1. Il testo originario era così formulato: "1. Il Consiglio è composto di quaranta membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.".

Vedi, anche, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Art. 15

L'Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne dirige le sedute; assicura l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge per gli atti della autonomia organizzativa del Consiglio medesimo.
3. Il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, garantisce l'effettiva pubblicità delle sedute e l'informazione dei cittadini mediante strumenti adeguati.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio regionale



1. Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza almeno mensile e, entro un termine massimo di dieci giorni, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, o del Presidente della Giunta o in altri casi previsti dallo Statuto.

Note all'art. 17:

Articolo già modificato dall'art. 2, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

Vedi il testo originario.

Art. 18
Il Regolamento del Consiglio

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso in cui in due votazioni non consecutive non è raggiunta la maggioranza dei due terzi.
2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento; il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.

Art. 19
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
- 2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, ogni votazione si svolge con il sistema di voto elettronico, salvo ragioni di impossibilità oggettiva.
3. I membri dell'Esecutivo regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni volta lo richiedano.

Note all'art. 19:

Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

Art. 20
L'autorganizzazione del Consiglio regionale



1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge.
2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.
3. Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.
4. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.

Note all'art. 20:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei regolamenti.".

Art. 21
I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento, sulla base dei principi fissati dalla legge.
2. Il Consiglio, assicura ai singoli Gruppi per l'assolvimento delle funzioni la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento.
3. I Gruppi adottano un proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento del Consiglio.

Note all'art. 21:

Al comma 1, le parole "sulla base dei principi fissati dalla legge" sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

Art. 22
Le Giunte consiliari

1. In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il Regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità; la loro composizione assicura il rispetto dell'equilibrio tra i componenti appartenenti ai Gruppi consiliari della maggioranza e a quelli dell'opposizione.



2. La Giunta per il Regolamento elabora le proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
3. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali; sui titoli di ammissione dei Consiglieri; sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. Formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.
4. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell'insindacabilità.
5. Le Giunte, a maggioranza dei componenti, possono richiedere pareri al Collegio per le garanzie statutarie.

Art. 23

Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e speciali. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento. La composizione delle Commissioni è determinata in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nell'ambito delle materie di competenza, le Commissioni possono disporre l'audizione del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti o comunque a partecipazione regionale, dei Dirigenti della Regione; possono, altresì, invitare rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, professionali o di altre formazioni sociali.

Art. 24

Le Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie che interessano la Regione.
2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata di sei mesi dall'istituzione.
3. La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei Gruppi e ottiene dai responsabili degli uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa il segreto d'ufficio, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere più di due e sono presiedute da un Consigliere tra quelli indicati dai gruppi di opposizione.



Note all'art. 24:

Al comma 2, le parole "di sei mesi dall'istituzione" sono state introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1 in sostituzione delle originarie parole "della legislatura".

Al comma 4, le parole "più di due" sono state introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1 in sostituzione delle originarie parole "contemporaneamente più di quattro".

Art. 25
La Commissione di vigilanza

1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente, organizzata e disciplinata dal Regolamento, presieduta da un Consigliere, tra quelli indicati dall'opposizione, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.
2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.
3. La Commissione, nell'esercizio della propria funzione, ha tutti i diritti previsti dall'art. 30, comma 2.

Art. 26
La funzione di controllo

1. Il Consiglio regionale predispone gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2. Le leggi, per l'espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire.

Note all'art. 26:

Vedi, anche, l'art. 5 e l'art. 8 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione).

Art. 27
Il Comitato per la legislazione

1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione.



Art. 28

Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; è inoltre sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.

SEZIONE II LE PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 29

Lo status di Consigliere

1. Ogni Consigliere regionale rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo status di Consigliere si acquista al momento della proclamazione, fatto salvo l'atto di convalida.
3. Le dimissioni da Consigliere sono comunicate al Consiglio che delibera nella prima riunione utile.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con chi ha diritto, ferma restando la convalida. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi della causa secondo i casi e le modalità disciplinati dal Regolamento.
5. In caso di morte, decadenza o dimissioni del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la convalida.
6. Il Regolamento disciplina le modalità della rimozione e della sospensione previste dallo Statuto e dalla legge.

Note all'art. 29:

Al comma 4, le parole "secondo i casi e le modalità disciplinati dal Regolamento" sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

Vedi, anche, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Art. 30

I diritti del Consigliere

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, secondo le modalità previste dal Regolamento, che fissa termini tassativi per le risposte dell'Esecutivo.
2. I Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione.



Ai medesimi fini la Regione assicura l'accesso dei Consiglieri agli atti e documenti in possesso di società a partecipazione regionale. L'obbligo di mantenere la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere.

3. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Le indennità del Consigliere sono stabilite con legge.

SEZIONE III LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 31 L'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane, il Consiglio delle Autonomie locali e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.

Note all'art. 31:

L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è stata disciplinata con L.R. 19 dicembre 2007, n. 44.

Art. 32 Il procedimento legislativo

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio stesso che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di legge e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.
3. Le leggi elettorali, di approvazione del bilancio e del rendiconto, la legge finanziaria, le leggi per la disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dell'Osservatorio dei diritti, del Difensore civico, del Consiglio delle Autonomie locali ovvero degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.



Art. 33

Il procedimento in Commissione redigente

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge comunitaria regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.

Note all'art. 33:

Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.".

Art. 34

La promulgazione

1. La legge regionale, tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

Art. 35

La pubblicazione e la vacatio

1. Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.
2. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità delle leggi, per migliorare la conoscenza dell'attività legislativa.

Note all'art. 35:

Vedi, anche, l'art. 16 e l'art. 19 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione).



SEZIONE IV LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 36

L'iniziativa regolamentare

1. L'iniziativa regolamentare appartiene a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

Art. 37

Il procedimento regolamentare

1. Il progetto di regolamento presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio, dalla Commissione e dal Consiglio che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di regolamento e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.

Art. 38

Il procedimento in Commissione redigente e deliberante

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di regolamento; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede deliberante la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale del progetto di regolamento. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

Art. 39

L'emanazione dei regolamenti. La pubblicazione e la vacatio

1. Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato.
2. I regolamenti sono pubblicati subito dopo l'emanazione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo diversa e espressa indicazione del Regolamento medesimo.
3. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità dei regolamenti.

Note all'art. 39:

Al comma 2, le parole "l'emanazione" sono state introdotte dall'art. 7, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1 in sostituzione delle originarie parole "la promulgazione".



Art. 40
La qualità delle norme e i Testi unici

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.
 2. La legge di cui al comma 1 può prevedere, per materie determinate ed omogenee, la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.
 3. I Testi unici compilativi sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale.
 4. I Testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
 5. La legge di cui al comma 1 e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei Testi unici.
-

Note all'art. 40:

Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "Art. 40 - La qualità delle norme e i Testi unici 1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione. 2. La legge, per materie determinate ed omogenee, può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi. 3. I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.".

La disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione è stata emanata con L.R. 14 luglio 2010, n. 26.

SEZIONE V
LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E ISPETTIVA DEL CONSIGLIO

Art. 41
Gli atti programmatici e di indirizzo generale

1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale.
3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.



Art. 42

La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti

1. Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia può disporre l'audizione del nominato.
3. Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.
4. La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

TITOLO III L'ESECUTIVO REGIONALE

Art. 43

L'Esecutivo regionale

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale sono il Presidente della Giunta, il Sottosegretario alla presidenza della Giunta e la Giunta regionale. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di sei Assessori, tra i quali il Vicepresidente.
2. Le Direzioni della Giunta hanno sede a L'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione territoriale.

Note all'art. 43:

Il comma 1, già modificato dall'art. 3, comma 1, della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

Vedi il testo originario.

Art. 44

Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.
3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il



Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.

3-bis. Il Presidente della Giunta può nominare e revocare, durante il mandato, un Sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo quanto previsto dall'articolo 46-bis.

4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Note all'art. 44:

Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

Vedi, anche, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Art. 45
Il vicepresidente della Giunta

1. Il vicepresidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 46
Gli Assessori

1. Il Presidente può nominare Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore al 20% dei componenti la Giunta.
2. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta; sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.

Art. 46-bis
Il Sottosegretario alla presidenza

1. Il Sottosegretario alla presidenza della Giunta è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i Consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di Consigliere regionale.
2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:



- a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
 - b) può essere incaricato dal Presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;
 - c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale.
-

Note all'art. 46-bis:

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

Art. 47
La presentazione del programma

1. Il Presidente della Giunta espone il programma nella prima seduta del Consiglio regionale che ne prende atto. Il programma contiene l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.

Art. 48
La sfiducia

1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 49
Le funzioni della Giunta

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.

1-bis. In attuazione dei principi di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale, per l'esame di materie o questioni di significativo interesse regionale, può riunirsi in luoghi diversi da quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1, in sedute pubbliche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi o collettivi.

Note all'art. 49:

Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.



TITOLO IV **L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

SEZIONE I **I PRINCIPI**

Art. 50

Il principio di leale collaborazione

1. La Regione promuove e favorisce la consultazione con lo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione; coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi ultraregionali, adotta intese e costituisce forme di gestione comune; collabora con gli enti territoriali e gli Stati membri dell'Unione Europea e promuove le intese su materie di comune interesse.

Art. 51

La programmazione

1. La Regione assume il metodo della programmazione come criterio ispiratore della propria azione.
2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali.
3. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono basati sulla determinazione di criteri, standard, requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale.
4. La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni e i risultati dell'attività amministrativa.

Art. 52

L'organizzazione, l'attività e il procedimento

1. Gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione.
2. L'attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici.
3. Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell'attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Art. 53

La separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della



gestione e dei relativi risultati. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con l'Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal contratto.

Art. 54

L'attuazione dei principi in materia di pubblica amministrazione regionale

1. La legge regionale detta disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività amministrativa, assicurando il raccordo tra gli organi di indirizzo politico e i dirigenti. L'accesso all'Amministrazione regionale è disciplinato dalla legge; il rapporto di impiego del personale è regolato dalla legge e dal contratto.

SEZIONE II LE FORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 55

Le Agenzie regionali

1. La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

Art. 56

L'istituzione di Enti e Aziende

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salvo diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

Art. 57

Le partecipazioni societarie

1. La Regione può partecipare a società costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione.
2. La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale.



3. La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

TITOLO V LA FINANZA REGIONALE

SEZIONE I LE ENTRATE E I BENI

Art. 58

I tributi regionali e le compartecipazioni ai tributi erariali

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata. Stabilisce e applica tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
2. I tributi regionali sono imposti con legge che definisce anche le modalità di accertamento e riscossione.

Art. 59

Il fondo perequativo

1. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.
2. Le somme derivanti dal fondo perequativo concorrono a determinare il complesso delle entrate regionali senza vincolo di destinazione.

Art. 60

Il demanio e il patrimonio

1. La legge disciplina il demanio e il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

SEZIONE II IL BILANCIO E LA CONTABILITÀ

Art. 61

Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale, che lo approva entro il 30 settembre.
2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.



3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

Art. 62

Il bilancio e gli altri documenti contabili

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio.
2. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati entro dieci giorni dall'adozione dal Presidente della Giunta al Consiglio, che li approva entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio, mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.
4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene con legge entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta.
8. L'assestamento di bilancio è approvato con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
9. Il Regolamento del Consiglio istituisce e disciplina la sessione di bilancio.

Art. 63

La legge finanziaria

1. La Regione adotta la legge finanziaria nei modi previsti dalla legge di contabilità regionale.
2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari; tiene conto delle grandezze individuate dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale; produce i propri effetti per il primo anno di previsione del bilancio pluriennale.
3. Il progetto di legge finanziaria è deliberato dalla Giunta ed è presentato con gli altri progetti di legge e documenti economico-finanziari.
4. La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.

Art. 64

I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende

1. I bilanci e i rendiconti delle Agenzie e degli Enti e delle Aziende sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge di contabilità regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 65****La legge di contabilità e il servizio di tesoreria**

1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge disciplina il servizio di tesoreria.

SEZIONE III
I CONTROLLI INTERNI

Art. 66**I controlli interni**

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.

TITOLO VI
GLI STRUMENTI DI RACCORDO

SEZIONE I
I RAPPORTI REGIONE - STATO

Art. 67**La collaborazione e la partecipazione**

1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.
2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione.

Art. 68**La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni**

1. Il Presidente della Giunta, o un Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori delle Conferenze.
3. Le intese con altre Regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all'art. 117 della Costituzione, sono ratificate con legge regionale.
4. La Regione può inviare propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'Unione Europea di cui facciano parte Stati federati o Regioni autonome.

SEZIONE II
I RAPPORTI REGIONE - ENTI LOCALI

CAPO I
I PRINCIPI



Art. 69

L'attribuzione e la delega di funzioni regionali

1. La Regione nel rispetto dell'autonomia delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali, assicura l'assolvimento di tutti i compiti di interesse delle popolazioni locali. La legge attribuisce o delega agli Enti locali funzioni amministrative in materie di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative il cui esercizio è incompatibile con le dimensioni degli Enti locali sono svolte attraverso forme associative, o devolute ad enti di ambito territoriale maggiore, o riservate alla competenza della Regione.
3. La legge può attribuire o delegare funzioni amministrative a determinate categorie di Enti locali o a singoli Enti locali, tenendo conto della specificità delle funzioni da esercitare, della adeguatezza e della differenziazione esistente tra gli Enti locali riceventi.

Art. 70

Le funzioni amministrative conferite

1. La legge assicura la copertura finanziaria delle funzioni amministrative conferite e la dotazione di personale.
2. La Giunta, in caso d'inerzia o d'incapacità di funzionamento degli Enti locali, adotta gli atti necessari ad assicurare la gestione regionale diretta, secondo il procedimento disciplinato dalla legge.
3. La legge disciplina il controllo sui fondi assegnati agli Enti locali.

CAPO II
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Note al capo II:

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito e disciplinato con L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

Art. 71

Il Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli Enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento, partecipazione e proposta sulle problematiche di loro interesse.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da venti membri individuati secondo le prescrizioni della legge.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.



4. La legge determina le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.
6. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione.

Art. 72

Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati dalla legge, che definisce anche le procedure per l'acquisizione del parere.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.
4. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del Consiglio delle Autonomie locali.

SEZIONE III **I RAPPORTI REGIONE - AUTONOMIE FUNZIONALI**

Art. 73

La Conferenza regionale per la programmazione

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione.
2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari attraverso le rispettive associazioni regionali. Si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.



TITOLO VII I REFERENDUM

Note al titolo VII:

Il referendum abrogativo e consultivo è stato disciplinato con L.R. 19 dicembre 2007, n. 44.

Art. 74

La partecipazione al referendum

1. Partecipano al referendum tutti i cittadini che, nel giorno della consultazione, sono elettori della Regione.

Art. 75

L'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta

1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione, quando lo richiedano un cinquantesimo degli elettori, più Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione abruzzese, due Consigli provinciali.
2. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.

Art. 76

I limiti del referendum abrogativo

1. La richiesta di referendum abrogativo non può avere ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal Titolo II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari.
2. Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio.

Art. 77

Il procedimento del referendum abrogativo

1. La richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie. Il Collegio valuta l'ammissibilità a norma della Costituzione della Repubblica e dello Statuto; verifica la regolarità della richiesta e del procedimento a norma dello Statuto e della legge regionale; comunica l'esito del referendum al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.



2. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. In caso di approvazione, la norma o l'atto amministrativo perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito. Il termine può essere prorogato fino a centoventi giorni con legge.
4. Nel caso che la proposta non raggiunga l'una o l'altra delle maggioranze prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della legislatura.

Art. 78

Il referendum consultivo

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.
2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.

TITOLO VIII
GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 79

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Note all'art. 79:

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è stato istituito e disciplinato con L.R. 11 dicembre 2007, n. 42.

Art. 80

Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri:
 - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;



- c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
 - d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
 3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.

Art. 81

La Commissione regionale per le pari opportunità

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.
2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.
3. La Commissione esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di competenza della stessa, e comunque ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione.

Note all'art. 81:

La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini è stata istituita con la L.R. 14 giugno 2012, n. 26, che ha abrogato

la L.R. 18 maggio 2000, n. 88 (Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive).

Art. 82

L'Ufficio del Difensore civico

1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.
3. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
4. La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

Note all'art. 82:

L'Ufficio del Difensore civico è stato istituito e disciplinato con L.R. 20 ottobre 1995, n. 126.



Art. 83

L'Osservatorio dei diritti

1. La Regione istituisce l'Osservatorio dei diritti con la finalità di verificare costantemente e periodicamente l'attività e lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I.
2. L'Osservatorio informa l'opinione pubblica sull'attività della Regione.
3. L'istituzione, la composizione, l'organizzazione e le modalità di azione dell'Osservatorio sono regolati con legge.

TITOLO IX
LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 84

La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. Il Consiglio regionale elegge, tra i suoi membri, i rappresentanti della Regione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali che riferiscono al Consiglio sull'andamento dei lavori della Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio cura i rapporti tra la rappresentanza regionale ed il Consiglio e, di concerto con il Presidente della Giunta, la formazione dell'orientamento della Regione.

Art. 85

Il funzionamento dei controlli

1. La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
2. Il Consiglio regionale può designare due componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. [L'attività del Consiglio regionale non è soggetta al controllo della Corte dei conti.]

Note all'art. 85:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1. Il testo originario era così formulato: "1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni.".

Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "2. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali nominano rispettivamente un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio delle Autonomie locali non sia ancora costituito, provvede il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province a livello regionale.".



Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 4, comma 2, della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1.

Vedi, anche, la Sezione III (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti) del Capo I della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68.

Art. 86

L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione

1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.
2. Nei casi di annullamento delle elezioni, la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio.
3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:
 - a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;
 - b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale.

Note all'art. 86:

Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n.

1. Il testo originario era così formulato: "Art. 86 - L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione

1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.
2. Nel caso di annullamento delle elezioni, il Collegio per le garanzie statutarie nomina una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni. La Commissione indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, in caso di scioglimento anticipato e di



scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale.".

Art. 87

Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
 2. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
 3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
 4. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
-

Note all'art. 87:

Lo svolgimento del referendum cui possono essere sottoposte le deliberazioni legislative di approvazione o modifica dello Statuto è stato disciplinato con L.R. 23 gennaio 2004, n. 5.

Art. 88

Gli effetti dell'approvazione dello Statuto e della legge elettorale

1. Dopo la promulgazione lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con L. 22 luglio 1971, n. 480.
 2. L'entrata in vigore dello Statuto e l'approvazione della legge elettorale non determinano lo scioglimento del Consiglio né la decadenza della Giunta regionale.
 3. La composizione del Consiglio e della Giunta resta immutata sino alle nuove elezioni.
 4. Con l'entrata in vigore dello Statuto e della legge elettorale termina il regime transitorio, previsto dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1.
-

Note all'art. 88:

Vedi, anche, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

REGIONE
ABRUZZO



LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

Vigente al : 14-1-2025

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.



Art. 2

Numero dei consiglieri regionali
Ripartizione tra le circoscrizioni

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione. Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.



I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II **ELETTORATO INELEGGIBILITÀ** **INCOMPATIBILITÀ**

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.
(COMMA ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N. 154).

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))



TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio. Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Art. 9

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.



La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. (PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 235);
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.



Art. 10

Esame ed ammissione delle liste

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.



Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro (l'ottavo giorno) antecedente quello della votazione;
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B indicate alla presente legge.

Art. 12

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. I degeniti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare una sola preferenza.



Art. 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso



alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati.

Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire;



nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).

A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma.



Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo; (11)

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.



Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata."

Art. 16

Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

((Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto)).

**Art. 16-bis****Supplenza**

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16))

TITOLO IV

CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO

Art. 17**Convalida degli eletti**

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

**Art. 18**

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154

Art. 19**Ricorsi**

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150

13)) ((Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.))

((13)) ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150**)). ((13))

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."

Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 20**

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali



Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia ((alle ore 14 del lunedì)) lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- c) (alle ore 14 del lunedì) il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate ((entro le ore 24)), se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o ((entro le ore 10 del martedì)), se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili,

le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, numero 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 21

Spese

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti all'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.



Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 22

Attuazione delle prime elezioni regionali

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Art. 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 24

Norme in materia di ineleggibilità

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.



Art. 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Art. 26

Spese per la prima elezione dei consigli regionali

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.



Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 17 febbraio 1968

SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

**LEGGE 23 febbraio 1995 , n. 43**

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. - Vigente al : 14-1-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, la dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1933, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, e successive modificazioni è ridotto alla metà.



4. (COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all' unità più vicina. (1)
7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: "d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.".
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente: Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza."
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 422

(in G.U. 1a ss. 20/09/1995, n. 39) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'"art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)"



Art. 2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Art. 3

1. Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: "determina la cifra elettorale di ciascuna lista", sono aggiunte le seguenti: -provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale". Al medesimo comma, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale~. 2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono inseriti i seguenti:

~L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;



3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma.

Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali; 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità



inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento. Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quoienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16".

3. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
-Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto".

Art. 4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. (COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120).

Art. 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.



Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
 3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:
 a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
 b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali;
 c) articolo 11;
 d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
 e) articolo 13;
 f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle



spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni. (4)

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 21 marzo 2000 (in G.U. 30/03/2000, n. 75) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo della somma indicata all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relativa ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché dei candidati che si presentano nella lista regionale, è rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 60.000.000 a L. 62.265.910". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo indicato all'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 43, è rivalutato all'anno 1999, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 200 a L. 208".

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 26 luglio 2002, n. 156, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 12 marzo 2005 (in G.U. 19/03/2005, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le cifre fisse indicate all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2004, sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT indicati nelle premesse, da lire 62.265.910 - corrispondenti ad euro 32.157,65 - ad euro 34.247,89". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo di lire 10, corrispondente ad euro 0,0051, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è rivalutato in euro 0,0054".

Art. 6

(ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)



Art. 7

1 Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Art. 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1995
 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

**LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999 , n. 1**

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni. (Vigente al : 14-1-2025)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo comma, sono sopprese le parole: "e regolamentari";
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi eletti.



Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

Art. 3

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".

Art. 4

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.



Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impeditimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capilista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede Circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

- entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
- nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impeditimento permanente o morte del Presidente.

REGIONE
ABRUZZO



La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

**L.R. 2 aprile 2013, n. 9****Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.**

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 143/4 del 26 marzo 2013, pubblicata nel BURA 10 aprile 2013, n. 14 ed entrata in vigore il 25 aprile 2013)

TITOLO I **(Principi generali)**

Art. 1**(Elezioni del Consiglio regionale)**

1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale e' effettuata con criterio proporzionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 17.
3. Il territorio della regione e' ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'Allegato 1.
4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina.

Art. 2**(Collegamento tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale - Patto di coalizione)**

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista e' contrassegnata da un proprio simbolo.
2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati e' accompagnata a pena di nullita', dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
3. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.
4. Piu' gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione e' reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.
5. Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.



Art. 3

(Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.
3. Non puo' essere candidato Presidente della Giunta chi ha gia' ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
4. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilita' e delle condizioni di candidabilita' ed eleggibilita'.
5. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e' accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.
6. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).
7. La candidatura a Presidente della Giunta regionale e' efficace solo se e' accompagnata dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo consequenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
8. La candidatura a Presidente della Giunta regionale e' sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla meta', e secondo le modalita' previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
9. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.



Note all'art. 3:

Al fine di chiarire il significato delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 17 marzo 2014, n. 13 ha disposto che il comma 8, nella parte in cui prevede che "la candidatura a Presidente della Giunta regionale e' sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla meta'", e' autenticamente interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di settecentocinquanta e da non piu' di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 4

(Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Il Consiglio regionale e' composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
3. L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni e' effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
5. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale e' attribuito almeno il sessanta per cento e non piu' del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio.
6. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 5, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unita' inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unita' superiore.
7. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi spettanti alle liste c ollegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi attribuiti di diritto ai sensi del comma 1.

TITOLO II
(L'elettorato attivo e passivo)

Art. 5

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno delle elezioni.



2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

TITOLO III **(Delle manifestazioni di voto)**

Art. 6

(Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi)

1. Alla scadenza della Legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo.
2. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso.
3. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.
4. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4, comma 3 sono comunicati ai Sindaci della Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.
5. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
7. Successivamente all'indizione delle elezioni, la direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 7

(Diritto di voto dell'elettore)

1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.
-

Note all'art. 7:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.



Art. 8
(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo e' indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonche' il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo.
2. In caso di coalizione di piu' liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel piu' ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione e' posto al centro di detto piu' ampio rettangolo.
3. La collocazione progressiva dei rettangoli piu' ampi nella scheda e' definita mediante sorteggio.
4. La scheda e' realizzata s ulla base del modello di cui agli Allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'Allegato 4.

Note all'art. 8:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.

Art. 9
(Manifestazione del voto)

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
2. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali e' contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo candidato Presidente e' attribuito al Presidente stesso.
3. Il voto espresso per piu' liste collegate allo stesso candidato Presidente e' attribuito al solo candidato Presidente. Non e' ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate e' nullo. Il voto espresso per piu' liste collegate a candidati Presidente diversi e' nullo.

Note all'art. 9:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dal l'art. 3, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.



Art. 10
(Norme speciali per gli elettori)

1. Gli elettori di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalita' di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

TITOLO IV
(Gli organi elettorali)

Art. 11
(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e per l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

TITOLO V
(Le liste elettorali e le candidature)

Art. 12
(Liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non piu' di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non e' richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilita' di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonche' attraverso gli organi di informazione.



3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, e' autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); e' indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unita' superiore.
6. Di tutti i candidati e' indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. e' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al presente comma e le rinvia, cosi' modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
8. La lista e' corredata dai seguenti documenti:
 - a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura e' accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma e' richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
 - c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;
 - d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonche' il certificato del casellario giudiziale;
 - e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresi', contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
 - f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con l'analogia dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
9. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.



Note all'art. 12:

Al fine di chiarire il significato delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 17 marzo 2014, n. 13 ha disposto che il rinvio al comma 5 contenuto nel comma 7 va correttamente interpretato come rinvio al medesimo comma 7 e, pertanto, ha di conseguenza disposto l'introduzione delle parole "di cui al presente comma" in sostituzione delle originarie parole "di cui al comma 5".

Art. 13

(Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 12, comma 1:
 - a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
 - b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4;
 - c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 8, lettera e);
 - d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilita' previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'articolo 12, comma 8;
 - e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non e' presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
 - f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione;
 - g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f).
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.



5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso e' depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 14

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
 - a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
 - b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
 - c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
 - d) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
 - e) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

TITOLO VI

(Le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli eletti)

Art. 15

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o piu' sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.



Art. 16
(Clausola di sbarramento)

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento.

Art. 17
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della L. 108/68 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;



- f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unita'. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del Tribunale.
5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
- proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresi', eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;
 - determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
 - determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;
 - esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16;
 - divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti cosi' ottenuti;
 - sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i piu' alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalita' al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, piu' di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;



g) se il Presidente proclamato eletto e' collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unita'. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoquente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoquente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione.

I seggi che restano non attribuiti a quoquente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoquente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoquente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
- moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

- verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoquente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati piu' seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parita' di seggi assegnati, la sottrazione e' a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi cosi' recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
- dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo.
- Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi gia' assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b). Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale



corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Qualora una delle condizioni di incandidabilita' di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all'articolo 13, l'Ufficio centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata proclamazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 235/2012.
10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale e' consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

Art. 18
(Surrogazioni)

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta vacanza.
2. La norma di cui al comma 1 si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente della Giunta eletto, si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 17, comma 7, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato stesso e attribuendo il relativo seggio al primo dei non eletti della lista circoscrizionale corrispondente alla cifra elettorale residuale medesima.
4. Il consigliere eletto in due circoscrizioni opta per una circoscrizione nelle forme, con le modalita' e nei termini definiti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 19
(Supplenze)

1. In caso di sospensione dalla carica di un consigliere, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 235/2012, lo stesso e' sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalita' di cui all'articolo 18.

Art. 20
(Convalida degli eletti)

1. Il Consiglio regionale convalida l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno; l'elezione non puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
2. Il Consiglio, in sede di convalida, esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, nel caso sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, annulla l'elezione e provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto.



3. La deliberazione di cui al comma 2, nel giorno successivo, e' depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in versione telematica e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
4. Il Consiglio non puo' annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

TITOLO VII

(Disposizioni sulle spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni)

Art. 21

(Spese per le elezioni)

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3. Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.
4. Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

Art. 22

(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

1. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni della legge statale.
2. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni della legge statale.



Art. 23
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute piu' idonee.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
 - a) legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali);
 - b) legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);
 - c) legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).

Art. 25
(Efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria recante "Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo", approvata dal Consiglio regionale in prima lettura con deliberazione n. 128/3 del 2 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 135/1 del 4 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Note all'art. 25:

Vedi, ora, la Legge Statutaria Regionale 2 aprile 2013, n. 1.



Allegato 1
Circoscrizioni elettorali (art. 1, comma 3)

CIRCOSCRIZIONE N. 1:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna.

CIRCOSCRIZIONE N. 2:

Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarme, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Scoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaserio, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito.

CIRCOSCRIZIONE N. 3:

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorgino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa,



Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre De' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

CIRCOSCRIZIONE N. 4:

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

Allegato 2

Modello della faccia interna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

Vedi l'allegato

Note all'allegato 2:

L'Allegato 2 e' stato cosi' sostituito dall'allegato 1 alla L.R. 16 luglio 2018, n. 15, come disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge. Vedi l'allegato originale.

Allegato 3

Modello della faccia esterna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

Vedi l'allegato

Allegato 4

Caratteristiche della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

La faccia interna della scheda (Allegato 2) e' di norma suddivisa in quattro parti uguali.



La parte prima, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i rettangoli in cui sono collocati i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ognuno di essi, riservate all'eventuale indicazione del cognome, ovvero del nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale per il quale o per i quali si intende esprimere preferenza.

Sulla parte seconda, cosi' come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo contenente il contrassegno della lista circoscrizionale e le righe destinate all'espressione dell'eventuale voto o degli eventuali voti di preferenza, sono stampati il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

Ciascuno dei suddetti rettangoli e il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo.

In caso di coalizione di piu' liste circoscrizionali, il secondo piu' ampio rettangolo contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate e, collocata alla loro destra e geometricamente in posizione centrale rispetto all'insieme degli stessi, la stampa del nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

I rettangoli piu' ampi sono collocati nella scheda secondo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali ex art. 14, comma 1, lett. a), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.

In caso di coalizione di piu' liste circoscrizionali, i rettangoli contenenti i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza o delle preferenze sono collocati all'interno del piu' ampio rettangolo seguendo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali, ex art. 14, comma 1, lett. b), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'alto verso il basso.

Le parti prima e terza non possono contenere un numero di contrassegni di lista superiore a 9.

Qualora di una coalizione facciano parte liste in numero superiore a 9, l'altezza della scheda e' opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa degli ulteriori e necessari rettangoli nello spazio della stessa parte. In ogni caso, infatti, i rettangoli relativi alle liste della stessa coalizione devono essere contenuti nella medesima parte.

In caso di necessita', puo' farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutte le liste e coalizioni di liste.

La scheda, consegnata aperta, deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore prima di uscire dalla cabina, verticalmente (in modo che la prima parte della faccia interna ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive) seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro e orizzontalmente a meta', in modo da lasciare visibile il riquadro stampato sulla parte quarta (o eventualmente sulla sesta) della faccia esterna della scheda (Allegato 3), contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

Note all'allegato 4:

L'Allegato 4 e' stato cosi' sostituito dal l'allegato 1 alla L.R. 16 luglio 2018, n. 15, come disposto dall'art. 4, comma 2, della medesima legge. Vedi l'allegato originale.

**L.R. 2 aprile 2013, n. 9****Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.**

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 143/4 del 26 marzo 2013, pubblicata nel BURA 10 aprile 2013, n. 14 ed entrata in vigore il 25 aprile 2013)

TITOLO I **(Principi generali)**

Art. 1**(Elezioni del Consiglio regionale)**

1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale e' effettuata con criterio proporzionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 17.
3. Il territorio della regione e' ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'Allegato 1.
4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina.

Art. 2**(Collegamento tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale - Patto di coalizione)**

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista e' contrassegnata da un proprio simbolo.
2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati e' accompagnata a pena di nullita', dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
3. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.
4. Piu' gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione e' reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.
5. Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.



Art. 3

(Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.
3. Non puo' essere candidato Presidente della Giunta chi ha gia' ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
4. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilita' e delle condizioni di candidabilita' ed eleggibilita'.
5. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e' accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.
6. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).
7. La candidatura a Presidente della Giunta regionale e' efficace solo se e' accompagnata dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo consequenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
8. La candidatura a Presidente della Giunta regionale e' sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla meta', e secondo le modalita' previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
9. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Note all'art. 3:

Al fine di chiarire il significato delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 17 marzo 2014, n. 13 ha disposto che il comma 8, nella parte in cui prevede che "la candidatura a Presidente della Giunta regionale e' sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla meta'", e' autenticamente interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di



settecentocinquanta e da non piu' di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 4

(Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Il Consiglio regionale e' composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giuntaregionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
3. L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni e' effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
5. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale e' attribuito almeno il sessanta per cento e non piu' del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio.
6. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 5, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unita' inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unita' superiore.
7. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi attribuiti di diritto ai sensi del comma 1.

TITOLO II **(L'elettorato attivo e passivo)**

Art. 5

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno delle elezioni.
2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno delle elezioni.



TITOLO III **(Delle manifestazioni di voto)**

Art. 6

(Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi)

1. Alla scadenza della Legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo.
2. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso.
3. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalita'.
4. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4, comma 3 sono comunicati ai Sindaci della Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.
5. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che e' affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, e' comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
7. Successivamente all'indizione delle elezioni, la direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 7

(Diritto di voto dell'elettore)

1. Ogni elettore puo' esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facolta' di attribuire una o due preferenze con le modalita' stabilite dalla presente legge.

Note all'art. 7:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.



Art. 8
(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo e' indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonche' il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo.
2. In caso di coalizione di piu' liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel piu' ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione e' posto al centro di detto piu' ampio rettangolo.
3. La collocazione progressiva dei rettangoli piu' ampi nella scheda e' definita mediante sorteggio.
4. La scheda e' realizzata s ulla base del modello di cui agli Allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'Allegato 4.

Note all'art. 8:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.

Art. 9
(Manifestazione del voto)

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
2. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali e' contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo candidato Presidente e' attribuito al Presidente stesso.
3. Il voto espresso per piu' liste collegate allo stesso candidato Presidente e' attribuito al solo candidato Presidente. Non e' ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate e' nullo. Il voto espresso per piu' liste collegate a candidati Presidente diversi e' nullo.



Note all'art. 9:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dal l'art. 3, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.

Art. 10
(Norme speciali per gli elettori)

1. Gli elettori di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalita' di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

TITOLO IV
(Gli organi elettorali)

Art. 11
(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e per l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

TITOLO V
(Le liste elettorali e le candidature)

Art. 12
(Liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.



2. Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non piu' di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non e' richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilita' di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonche' attraverso gli organi di informazione.
3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, e' autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); e' indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.
6. Di tutti i candidati e' indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. e' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al presente comma e le rinvia, cosi' modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
8. La lista e' corredata dai seguenti documenti:
 - a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura e' accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma e' richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;



- c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;
 - d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonche' il certificato del casellario giudiziale;
 - e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresi', contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
 - f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con l'analogia dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
9. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Note all'art. 12:

Al fine di chiarire il significato delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 17 marzo 2014, n. 13 ha disposto che il rinvio al comma 5 contenuto nel comma 7 va correttamente interpretato come rinvio al medesimo comma 7 e, pertanto, ha di conseguenza disposto l'introduzione delle parole "di cui al presente comma" in sostituzione delle originarie parole "di cui al comma 5".

Art. 13

(Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 12, comma 1:
 - a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;



- b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4;
 - c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 8, lettera e);
 - d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilita' previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'articolo 12, comma 8;
 - e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non e' presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
 - f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione;
 - g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f).
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
 3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
 4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
 5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso e' depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
 6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
 7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 14

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:



- a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
- b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
- c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- d) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- e) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

TITOLO VI

(Le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli eletti)

Art. 15

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o piu' sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Art. 16

(Clausola di sbarramento)

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento.

Art. 17

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo



renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della L. 108/68 a

richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale e' data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato e' data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;
 - f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unita'. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoquante elettorale circoscrizionale;
 - g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del Tribunale.
5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
 - a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresi', eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;



- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16;
- e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;
- g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);



- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:
- verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati piu' seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parita' di seggi assegnati, la sottrazione e' a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi cosi' recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
 - dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo.
8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi gia' assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b). Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
9. Qualora una delle condizioni di incandidabilita' di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all'articolo 13, l'Ufficio centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata proclamazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 235/2012.
10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale e' consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte di Appello.



Art. 18
(Surrogazioni)

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta vacanza.
2. La norma di cui al comma 1 si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente della Giunta eletto, si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 17, comma 7, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato stesso e attribuendo il relativo seggio al primo dei non eletti della lista circoscrizionale corrispondente alla cifra elettorale residuale medesima.
4. Il consigliere eletto in due circoscrizioni opta per una circoscrizione nelle forme, con le modalita' e nei termini definiti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 19
(Supplenze)

1. In caso di sospensione dalla carica di un consigliere, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 235/2012, lo stesso e' sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalita' di cui all'articolo 18.

Art. 20
(Convalida degli eletti)

1. Il Consiglio regionale convalida l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno; l'elezione non puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
2. Il Consiglio, in sede di convalida, esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, nel caso sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, annulla l'elezione e provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto.
3. La deliberazione di cui al comma 2, nel giorno successivo, e' depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in versione telematica e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
4. Il Consiglio non puo' annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.



TITOLO VII

(Disposizioni sulle spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni)

Art. 21

(Spese per le elezioni)

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3. Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.
4. Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

Art. 22

(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

1. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni della legge statale.
2. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni della legge statale.

Art. 23

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.



2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute piu' idonee.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
 - a) legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali);
 - b) legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);
 - c) legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).

Art. 25
(Efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria recante "Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo", approvata dal Consiglio regionale in prima lettura con deliberazione n. 128/3 del 2 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 135/1 del 4 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Note all'art. 25:

Vedi, ora, la Legge Statutaria Regionale 2 aprile 2013, n. 1.

**L.R. 16 luglio 2018, n. 15****Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).**

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 109/1 del 12 giugno 2018, pubblicata nel BURA 3 agosto 2018, n. 74 Speciale ed entrata in vigore il 4 agosto 2018)

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e' sostituito dal seguente: "1. Ogni elettore puo' esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facolta' di attribuire una o due preferenze con le modalita' stabilite dalla presente legge.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 8 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 9/2013 e' sostituito dal seguente: "1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo e' indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonche' il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo.".

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 9/2013 e' sostituito dal seguente: "1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.".

Art. 4

(Sostituzione allegati alla L.R. 9/2013)

1. L'Allegato 2 alla L.R. 9/2013 e' sostituito dall'Allegato 1 alla presente legge.
2. L'Allegato 4 alla L.R. 9/2013 e' sostituito dall'Allegato 2 alla presente legge.



Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
-



Bibliografia

- A. Barbera, C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino.
- R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto pubblico, Giappichelli.
- S. Cassese, La nuova Costituzione economica, Laterza.
- G. Amato, Le regioni a statuto speciale, in AA.VV., Le autonomie italiane, Il Mulino.
- S. Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano tra riforme e prassi, Giappichelli.
- L. Elia, Le Regioni nella Costituzione, Laterza.
- P. Calamandrei, La Costituzione e le sue leggi di attuazione, Le Monnier.
- M.S. Giannini, Autonomie e decentramento, il Mulino.
- Umberto Russo e Edoardo Tiboni, L'Abruzzo nel Novecento, Pescara, Ediars, 2004, p. 107.
- Baldini, G., & Baldi, B. (2009). Le regioni in Italia. Bologna, Il Mulino.
- Barbera, A. & Fusaro, C. (2012). Corso di diritto pubblico. Bologna,: Il Mulino.
- Carli, D. (2002). Il Presidente della Regione dopo la riforma del 1999. Milano, Giuffrè.
- Cassese, S. (2004). Le Regioni e il nuovo regionalismo italiano. Roma-Bari, Laterza.
- Lippi, A. (2001). Le politiche regionali nell'Italia che cambia. Bologna, Il Mulino.
- Morlino, L. & Raniolo, F. (2017). Come cambia la democrazia. Attori e istituzioni nell'Italia contemporanea. Bologna, Il Mulino.
- Ceccanti, S. (2000). La riforma del governo regionale: verso un modello presidenziale. Rivista Italiana di Scienza Politica.
- Vassallo, S. (1998). Governabilità e sistemi elettorali regionali. Quaderni dell'Osservatorio Elettorale.
- D'Alimonte, R. (2000). La regionalizzazione del sistema politico italiano. Polis.
- Rinaldo Vignati (2014). Quaderno dell'osservatorio elettorale Istituto Carlo Cattaneo di Bologna



Webgrafia

- www.crabruzzo.it
- www.rainews.it/tgr/abruzzo
- www.laquilablog.it
- www.ilcentro.it
- www.abruzzoweb.it
- www.senato.it
- www.emmelle.it
- www.regioni.it
- www.ilriformista.it
- www.wikipedia.it
- www.lucianodalfonso.it
- www.iasric.it
- www.lanuovapescara.com
- www.cnr.it
- www.abruzzomagazine.it
- www.lavocedelcerrano.com
- www.giulianovanews.it
- www.ekuonews.it
- www.abruzzoLive.tv
- www.elezioni.interno.gov.it